



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CALABRIA**

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)

[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)

[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)

[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

**Stagione Sportiva 2023/2024**  
**Comunicato Ufficiale n° 182 del 20 Giugno 2024**

**1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

**Allegati**

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 238/A FIGC** inerente l'ordine per l'integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2024/2025 e i criteri e le procedure per la determinazione della graduatoria delle eventuali Seconde Squadre di Serie A che si candidassero alla integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2024/2025;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 239/A FIGC** inerente i criteri e le procedure per l'integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2024/2025 per le società retrocesse dal medesimo Campionato 2023/2024 e per le società che hanno disputato il Campionato Nazionale di Serie D 2023/2024;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 240/A FIGC** inerente il termine per le Società di Serie A che abbiano interesse a candidarsi per l'eventuale integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2024/2025 con le loro Seconde Squadre;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 241/A FIGC** inerente il termine per le Società che, nell'ipotesi regolata dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 239/A del 14 giugno 2024, abbiano interesse a candidarsi per l'eventuale integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2024/2025;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 243/A FIGC** inerente i criteri e le procedure per l'eventuale integrazione dell'organico di Serie B Femminile;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 244/A FIGC** inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2024/2025;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 245/A FIGC** inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla L.N.D., per la stagione sportiva 2024/2025;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 246/A FIGC** inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società della Divisione Serie B Femminile, per la stagione sportiva 2024/2025;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 247/A FIGC** inerente le modifiche agli Artt. 28, 32, 33, 39, 102, 103, 103bis e 117 delle N.O.I.F.;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 248/A FIGC** inerente la modifica all'art. 58, comma 5, delle N.O.I.F.;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 249/A FIGC** inerente l'approvazione del nuovo testo dei "Principi informativi dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri";

**COMUNICATO UFFICIALE N. 250/A FIGC** inerente l'approvazione la modifica al Regolamento della Divisione Serie A Femminile Professionistica;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 251/A FIGC** inerente l'approvazione la modifica al Regolamento della Divisione Serie B Femminile;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 255/A FIGC** inerente le disposizioni in materia di garanzie integrative e dei relativi adempimenti che le Società di Serie B e di Serie C saranno tenute ad assolvere, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, nel caso di superamento dei massimali di costo del lavoro;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 258/A FIGC** inerente la modulistica a corredo dell'eventuale domanda per l'integrazione dell'organico del Campionato di Serie B Femminile per la stagione sportiva 2024/2025.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASSELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 238/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno di proseguire, anche nella stagione sportiva 2024/2025, il progetto che permette alle società di Serie A di partecipare al Campionato di Serie C con Seconde squadre, formate da giovani calciatori, al fine di favorirne la crescita ed in un'ottica di promozione del calcio giovanile;
- ravvisata la necessità di stabilire l'ordine con cui si procederà all'integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2024/2025;
- ravvisata la necessità, altresì, di stabilire i criteri per la determinazione della graduatoria delle eventuali Seconde squadre interessate alla integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2024/2025;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

- di stabilire che per l'integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2024/2025, si procederà con il seguente ordine: una Seconda Squadra di Serie A, una società retrocessa dal Campionato di Serie C e una società che abbia disputato il Campionato Nazionale Serie D;
- fissare i criteri e le procedure di cui all'allegato A), per la determinazione della graduatoria delle eventuali Seconde squadre che si candidassero alla integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2024/2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**CRITERI E PROCEDURE, PER LE SECONDE SQUADRE DELLE SOCIETÀ DI SERIE A, AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DELL'ORGANICO DEL CAMPIONATO DI SERIE C 2024/2025**

In caso di vacanza di organico del Campionato di Serie C 2024/2025, determinatasi all'esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali per l'ammissione al relativo campionato o determinatasi a seguito di provvedimento di revoca o di decadenza dalla affiliazione o di esclusione dal campionato pubblicato dopo il 4 giugno 2024, l'integrazione dell'organico con le Seconde Squadre delle Società di Serie A avverrà, con apposita delibera della FIGC, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritte.

**A) Giovani calciatori convocati nelle Nazionali Italiane (valore 40%)**

Per le Seconde squadre di Società partecipanti al Campionato di Serie A 2024/2025, ai fini dell'integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2024/2025, sarà formata una graduatoria tenendo conto delle convocazioni per gare internazionali, nelle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 di loro calciatori Under 21 nella Nazionale Italiana A e di loro calciatori nelle Nazionali Italiane dalla Under 21 alla Under 15. Saranno presi in considerazione soltanto i calciatori tesserati a titolo definitivo per la società, al momento della convocazione.

Per la formazione della graduatoria, si assegneranno i seguenti valori:

- 3 per ciascuna convocazione di calciatori Under 21 nella Nazionale A;
- 2 per ciascuna convocazione di calciatori nella Nazionale Under 21;
- 1 per ciascuna convocazione di calciatori dalla Nazionale Under 20 alla Nazionale Under 15.

Saranno assegnati 20 punti alla società che, attraverso il predetto criterio, raggiungerà il maggiore punteggio e via via sarà assegnato un punteggio decrescente, fino alla attribuzione di un solo punto alla società che avrà conseguito il minore punteggio.

In caso di parità, prevarrà la società che avrà conseguito il miglior punteggio per le convocazioni di calciatori Under 21 nella Nazionale A, in caso di ulteriore parità, la società con il miglior punteggio per le convocazioni di calciatori nella Nazionale Under 21, in caso di ulteriore parità, la società con il miglior punteggio per le convocazioni di calciatori nella Nazionale Under 20; in caso di ulteriore parità, la società con il miglior punteggio per le convocazioni di calciatori nella Nazionale Under 19; in caso di ulteriore parità, la società con il miglior punteggio per le convocazioni di calciatori nella Nazionale Under 18; in caso di ulteriore parità, la società con il miglior punteggio per le convocazioni di calciatori nella Nazionale Under 17; in caso di ulteriore parità, la società con il miglior punteggio per le convocazioni di calciatori nella Nazionale Under 16; in caso di ulteriore parità, la società con il miglior punteggio per le convocazioni di calciatori nella Nazionale Under 15. Qualora permanga ancora una situazione di parità, si procederà a sorteggio.

## **B) Classifica finale dell'ultimo Campionato (valore 30%)**

Per le Seconde squadre di Società di Serie A, ai fini dell'integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2024/2025, sarà formata una graduatoria così formulata:

- società classificate 1° nel Campionato di Serie A (2023/2024)

20 punti

- società classificate 2° nel Campionato di Serie A (2023/2024)

19 punti

- società classificate 3° nel Campionato di Serie A (2023/2024)

18 punti

- società classificate 4° nel Campionato di Serie A (2023/2024)

17 punti

- società classificate 5° nel Campionato di Serie A (2023/2024)

16 punti

- società classificate 6° nel Campionato di Serie A (2023/2024)

15 punti

- società classificate 7° nel Campionato di Serie A (2023/2024)

14 punti

- società classificate 8° nel Campionato di Serie A (2023/2024)

13 punti

- società classificate 9° nel Campionato di Serie A (2023/2024)

12 punti

- società classificate 10° nel Campionato di Serie A (2023/2024)

11 punti

- società classificate 11° nel Campionato di Serie A (2023/2024)

10 punti

- società classificate 12° nel Campionato di Serie A (2023/2024)

9 punti

- società classificate 13° nel Campionato di Serie A (2023/2024)

8 punti

- società classificate 14° nel Campionato di Serie A (2023/2024)

7 punti

- società classificate 15° nel Campionato di Serie A (2023/2024)

6 punti

- società classificate 16° nel Campionato di Serie A (2023/2024)

5 punti

- società classificatasi 17° nel Campionato di Serie A (2023/2024)

4 punti

- società classificatasi 1° nel Campionato di Serie B (2023/2024)

3 punti

- società classificatasi 2° nel Campionato di Serie B (2023/2024)

2 punti

- società vincente la finale dei play-off del Campionato di Serie B (2023/2024)

1 punto

**C) Numero medio degli spettatori allo stadio nelle stagioni sportive 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (valore 30%)**

Il numero medio degli spettatori allo stadio, va riferito alle gare interne di *regular season* disputate nelle stagioni sportive 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ed è ottenuto dividendo il totale degli spettatori (paganti e abbonati) risultante dai dati forniti dalla SIAE per il numero totale di incontri di regular season disputati dalla società nel periodo suddetto.

Alle società verrà attribuito un punteggio crescente di una unità per società, con valore più basso (1) assegnato alla società il cui numero medio degli spettatori risulti essere più basso, fino ad attribuire il maggior punteggio alla società il cui numero medio degli spettatori risulti più elevato.

In caso di parità, tra due o più società, per numero medio degli spettatori, prevarrà la società che nell'ultima stagione sportiva abbia il numero medio degli spettatori più elevato; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

**Formazione della classifica**

Si terrà conto del quoziente ottenuto con arrotondamento aritmetico alla prima cifra decimale.

Al criterio di cui alla lettera A) verrà attribuito un valore pari al 40%;

Al criterio di cui alla lettera B) verrà attribuito un valore pari al 30%;

Al criterio di cui alla lettera C) verrà attribuito un valore pari al 30%.

Pertanto la classifica finale si otterrà utilizzando la seguente formula:

$\text{punteggio convocazioni Nazionali} \times 0,4 + \text{punteggio classifica finale} \times 0,30 + \text{punteggio numero medio spettatori} \times 0,30.$
---

In caso di parità di punteggio nella classifica finale, prevarrà la società meglio classificata secondo il criterio di cui alla lettera B).

Le società di Serie A, per integrare l'organico del Campionato di Serie C 2024/2025 con le loro Seconde squadre, dovranno versare un contributo straordinario alla Lega Italiana Calcio Professionistico di euro 720.000,00. Tale importo dovrà essere eventualmente integrato in ragione del numero complessivo delle Seconde Squadre ammesse a partecipare al Campionato di Serie C nella stagione sportiva 2024/2025:

- nel caso di una sola Seconda Squadra eventualmente ammessa, con il versamento dell'ulteriore importo euro 480.000,00;
- nel caso di due Seconde Squadre eventualmente ammesse, con il versamento dell'ulteriore importo euro 240.000,00;
- nel caso di tre Seconde Squadre eventualmente ammesse, con il versamento dell'ulteriore importo euro 120.000,00;
- nel caso di quattro o più Seconde Squadre eventualmente ammesse, non sarà dovuto alcun importo integrativo.

L'eventuale importo integrativo dovrà essere versato alla Lega Italiana Calcio Professionistico entro il **termine perentorio del 2 settembre 2024**.

**L'inosservanza del suddetto adempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l'ammenda pari all'importo integrativo dovuto in ragione del numero complessivo di Seconde Squadre ammesse a partecipare al Campionato di Serie C 2024/2025.**

Con successivo Comunicato Ufficiale saranno stabiliti i termini e le procedure per richiedere l'integrazione con le Seconde Squadre dell'organico del Campionato di Serie C 2024/2025.

Le domande di integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2024/2025 con le Seconde Squadre saranno decise dal Consiglio Federale.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che respinga la domanda di integrazione dell'organico, è consentito ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - da proporsi con le modalità e nei termini previsti dall'apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dal CONI con deliberazione n. 1736 del Consiglio Nazionale del 23 maggio 2023 e pubblicato sul sito del CONI.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 239/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 238/A del 14 giugno 2024, con cui si è stabilito che, per l'integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2024/2025, si procederà con il seguente ordine: una Seconda Squadra di Serie A, una società retrocessa dal Campionato di Serie C e una società che abbia disputato il Campionato Nazionale Serie D;
- ravvisata la necessità di stabilire i criteri e le procedure per l'integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2024/2025, relativi alle società retrocesse dal Campionato di Serie C e alle società che hanno disputato il Campionato Nazionale di Serie D;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

- di fissare i criteri e le procedure di cui all'allegato A, punto 1), valevoli ai fini dell'integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2024/2025 con le società retrocesse dal medesimo Campionato 2023/2024;
- di fissare i criteri e le procedure di cui all'allegato A, punto 2), valevoli ai fini dell'integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2024/2025 con le società che hanno disputato il Campionato Nazionale Serie D 2023/2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**CRITERI E PROCEDURE, VALEVOLI PER LE SOCIETÀ RETROCESSE DAL CAMPIONATO DI SERIE C (2023/2024) E PER LE SOCIETÀ CHE HANNO DISPUTATO IL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D (2023/2024), AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DELL'ORGANICO DEL CAMPIONATO DI SERIE C 2024/2025**

In caso di vacanza di organico del Campionato di Serie C 2024/2025, determinatasi all'esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali per l'ammissione al relativo campionato o determinatasi a seguito di provvedimento di revoca o di decadenza dalla affiliazione o di esclusione dal campionato pubblicato dopo il 4 giugno 2024, l'integrazione dell'organico con le società retrocesse dal Campionato di Serie C 2024/2025 e con le società che hanno disputato il Campionato Nazionale di Serie D 2024/2025 avverrà con apposita delibera della FIGC, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritte.

**1. Per le società retrocesse dal Campionato di Serie C 2023/2024**

**A) Classifica finale dell'ultimo Campionato (valore 50%)**

Per le società retrocesse dal Campionato di Serie C 2023/2024, ai fini dell'integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2024/2025, sarà utilizzata la seguente graduatoria:

1^ società che ha conseguito il miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della *regular season* del Campionato di Serie C (2023/2024)

9 punti

2^ società che ha conseguito il secondo miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della *regular season* del Campionato di Serie C (2023/2024)

8 punti

3^ società che ha conseguito il terzo miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della *regular season* del Campionato di Serie C (2023/2024)

7 punti

4^ società che ha conseguito il quarto miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della *regular season* del Campionato di Serie C (2023/2024)

6 punti

5^ società che ha conseguito il quinto miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della *regular season* del Campionato di Serie C (2023/2024)

5 punti

6^ società che ha conseguito il sesto miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della *regular season* del Campionato di Serie C (2023/2024)

4 punti



7^ società che ha conseguito il settimo miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della *regular season* del Campionato di Serie C (2023/2024)

3 punti

8^ società che ha conseguito il minor punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della *regular season* del Campionato di Serie C (2023/2024)

2 punti

9^ società che ha conseguito il minor punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della *regular season* del Campionato di Serie C (2023/2024)

1 punto

In caso di parità di punti in classifica, al termine della *regular season*, tra le società retrocesse, prevarrà la società con il maggior numero di vittorie; in caso di ulteriore parità, la società con il maggior numero di reti segnate; in caso di ulteriore parità, la società con il minor numero di reti subite; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

### **B) Tradizione sportiva della città (valore 25%)**

La tradizione sportiva della città verrà valutata con l'attribuzione dei seguenti punti:

10 punti per la partecipazione ad ogni Campionato di Serie A dalla stagione sportiva 1929/1930 alla stagione sportiva 2023/2024;

7 punti per la partecipazione ad ogni Campionato di Serie B dalla stagione sportiva 1929/1930 alla stagione sportiva 2023/2024;

4 punti per la partecipazione ad ogni Campionato di Serie C dalla stagione sportiva 1935/1936 alla stagione sportiva 1977/1978;

4 punti per la partecipazione ad ogni Campionato di I Divisione, già Serie C1, dalla stagione sportiva 1978/1979 alla stagione sportiva 2013/2014;

4 punti per la partecipazione ad ogni Campionato di Lega Pro-Divisione Unica stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;

4 punti per la partecipazione ad ogni Campionato Serie C dalla stagione sportiva 2017/2018 alla stagione sportiva 2023/2024;

2 punti per la partecipazione ad ogni Campionato di II Divisione, già Serie C2, dalla stagione sportiva 1978/1979 alla stagione sportiva 2013/2014;

4 punti per ogni Scudetto vinto e riconosciuto dalla FIGC dal 1898;

2 punti per ogni Coppa Italia vinta;

1 punto per ogni Supercoppa di LNP vinta;

5 punti per ogni Champions League/Coppa dei Campioni vinta;

3 punti per ogni Coppa delle Coppe vinta;

2 punti per ogni Coppa delle Fiere o UEFA/Europa League vinta.

Non verranno computati ai fini della tradizione sportiva le stagioni sportive del 1943/1944, 1944/1945 e 1945/1946.

Alle società verrà attribuito un punteggio crescente di una unità per società, con valore più basso (1) assegnato alla società che, dalla sommatoria dei punteggi sopra indicati, avrà totalizzato il valore più basso, fino ad attribuire il maggior punteggio alla società che, dalla sommatoria dei punteggi sopra indicati, avrà totalizzato il valore più alto.

In caso di parità di punti, tra due o più società, prevarrà la società che avrà disputato il maggior numero di campionati di Serie A dalla stagione sportiva 1929/1930 alla stagione sportiva 2023/2024; in caso di ulteriore parità, prevarrà la società con il maggior numero di campionati disputati in Serie B; in caso di ulteriore parità, prevarrà la società con il maggior numero di campionati disputati in Lega Pro-Serie C, già Divisione Unica, I Divisione e Serie C1; in caso di ulteriore parità, prevarrà la società con il maggior numero di campionati disputati in Lega Pro-II Divisione, già Serie C2; in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Per le città sedi di più società, si terrà conto della tradizione sportiva del singolo club, cumulando, per il singolo club, i meriti sportivi conseguiti negli anni anche attraverso soggetti giuridici diversi.

**C) Numero medio degli spettatori allo stadio nelle stagioni sportive 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (valore 25%)**

Il numero medio degli spettatori allo stadio, va riferito alle gare interne di *regular season* disputate nelle stagioni sportive 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ed è ottenuto dividendo il totale degli spettatori (paganti e abbonati) risultante dai dati forniti dalla SIAE per il numero totale di incontri di *regular season* disputati dalla società nel periodo suddetto.

Alle società verrà attribuito un punteggio crescente di una unità per società, con valore più basso (1) assegnato alla società il cui numero medio degli spettatori risulti essere più basso, fino ad attribuire il maggior punteggio alla società il cui numero medio degli spettatori risulti più elevato.

In caso di parità, tra due o più società, per numero medio degli spettatori, prevarrà la società che nell'ultima stagione sportiva abbia il numero medio degli spettatori più elevato; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

**Formazione della classifica**

Si terrà conto del quoziente ottenuto con arrotondamento aritmetico alla prima cifra decimale.

Al criterio di cui alla lettera A) verrà attribuito un valore pari al 50%;

Al criterio di cui alla lettera B) verrà attribuito un valore pari al 25%;

Al criterio di cui alla lettera C) verrà attribuito un valore pari al 25%.

Pertanto la classifica finale si otterrà utilizzando la seguente formula:

$\text{punteggio classifica finale} \times 0,5 + \text{punteggio tradizione sportiva} \times 0,25 + \text{punteggio numero medio spettatori} \times 0,25.$
--

In caso di parità di punteggio nella classifica finale, prevarrà la società che ha ottenuto la ammissione al Campionato di Serie D nel primo termine fissato dal Dipartimento Interregionale-Lega Nazionale Dilettanti. Qualora permanga ancora una situazione di parità, prevarrà la società meglio classificata secondo il criterio di cui alla lettera A).

## **2. Per le società che hanno disputato il Campionato Nazionale Serie D 2023/2024**

Ai fini dell'integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2024/2025, sarà utilizzata la seguente graduatoria:

- A) le nove squadre vincenti la finale dei play off di ciascun girone saranno inserite in una graduatoria finale sulla base di un punteggio determinato dalla somma dei seguenti valori:
- media punti in classifica di ciascuna squadra, al termine della *regular season* (stagione sportiva 2023/2024);
  - alla squadra vincitrice la finale di Coppa Italia Serie D 2023/2024, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,50;
  - alla squadra perdente la finale di Coppa Italia Serie D 2023/2024, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,25;
  - alla squadra classificatasi al primo posto del girone per il concorso "Giovani D valore" 2023/2024, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,10;
  - alle squadre classificate al secondo e terzo posto di ciascun girone per il concorso "Giovani D valore" 2023/2024, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,05.

In caso di parità di punteggio fra le Società sopra citate, prevarrà la Società con la migliore posizione in classifica in ciascun girone al termine della *regular season*.

Persistendo ancora la parità numerica, acquisirà la posizione migliore tra le squadre *ex equo*, quella meglio classificata nella Coppa Disciplina al termine della *regular season*.

In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

- B) Nel caso in cui, esaurita la graduatoria di cui al punto A), l'organico non sia completato, si formerà una seconda graduatoria composta dalle nove squadre perdenti la finale dei play off di ciascun girone, le quali saranno inserite nella citata graduatoria sulla base di un punteggio determinato dalla somma dei seguenti valori:
- media punti in classifica di ciascuna squadra, al termine della *regular season* (stagione sportiva 2023/2024);
  - alla squadra vincitrice la finale di Coppa Italia Serie D 2023/2024, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,50;
  - alla squadra perdente la finale di Coppa Italia Serie D 2023/2024, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,25;

- alla squadra classificatasi al primo posto del girone per il concorso “Giovani D valore” 2023/2024, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,10;
- alle squadre classificate al secondo e terzo posto di ciascun girone per il concorso “Giovani D valore” 2023/2024, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,05.

In caso di parità di punteggio fra le Società sopra citate, prevarrà la Società con la migliore posizione in classifica in ciascun girone al termine della *regular season*.

Persistendo ancora la parità numerica, acquisirà la posizione migliore tra le squadre *ex equo*, quella meglio classificata nella Coppa Disciplina al termine della *regular season*.

In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

C) Nel caso in cui, esaurita la graduatoria di cui ai punti A) e B), l'organico non sia completato, si formerà una terza graduatoria composta dalle diciotto squadre perdenti la prima fase (semifinali di play off di ciascun girone), le quali saranno inserite nella citata graduatoria sulla base di un punteggio determinato dalla somma dei seguenti valori:

- media punti in classifica di ciascuna squadra, al termine della *regular season* (stagione sportiva 2023/2024);
- alla squadra vincitrice la finale di Coppa Italia Serie D 2023/2024, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,50;
- alla squadra perdente la finale di Coppa Italia Serie D 2023/2024, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,25;
- alla squadra classificatasi al primo posto del girone per il concorso “Giovani D valore”, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,10;
- alle squadre classificate al secondo e terzo posto di ciascun girone per il concorso “Giovani D valore”, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,05.

In caso di parità di punteggio fra le Società sopra citate, prevarrà la Società con la migliore posizione in classifica in ciascun girone al termine della *regular season*.

Persistendo ancora la parità numerica, acquisirà la posizione migliore tra le squadre *ex equo*, quella meglio classificata nella Coppa Disciplina al termine della *regular season*.

In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

\*\*\*\*\*

In tutti i casi, ovvero sia per le società retrocesse dalla Serie C 2023/2024 sia per le società che hanno disputato il Campionato di Serie D 2023/2024:

- le società non ammesse ai Campionati 2024/2025 saranno computate esclusivamente ai fini della redazione della classifica finale, essendo precluso alle stesse di colmare vacanze di organico e la partecipazione al campionato.

- le società ripescate nelle ultime cinque stagioni sportive in qualsiasi Campionato professionistico saranno computate ai fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico.
- le società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse, scontate nelle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, nonché le società che, al momento della decisione sulla integrazione delle vacanze di organico, abbiano subito sanzione per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse da scontarsi nella stagione sportiva 2024/2025, saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico.
- le società che hanno subito sanzioni, scontate nelle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, per il mancato pagamento, nei termini prescritti, degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo o delle ritenute IRPEF, o dei contributi INPS o del Fondo Fine Carriera relative ai suddetti emolumenti, nonché le società che, al momento della decisione sulla integrazione delle vacanze di organico, abbiano subito sanzioni per i predetti illeciti da scontarsi nella stagione sportiva 2024/2025 saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico.
- le società a cui è stato attribuito nelle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 il titolo sportivo di un campionato professionistico, ai sensi dell'art. 52, comma 3, delle NOIF, saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico.

Le società, per integrare l'organico del Campionato Serie C 2024/2025, dovranno versare un contributo straordinario alla FIGC, di euro 300.000,00.

Le società, per integrare l'organico del Campionato Serie C, dovranno altresì depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l'originale della fideiussione a favore della medesima Lega, a garanzia degli emolumenti dovuti nella stagione 2024/2025 ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, dell'importo di euro 300.000,00, rilasciata secondo le prescrizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 170/A del 29 febbraio 2024 da:

- a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;
- b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody's o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;
- b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da

Moody's o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch ovvero "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fidejussione;

c) società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

L'accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche o l'ente emittente.

In alternativa alla garanzia di cui alle precedenti lettere a), b) e c), le società possono costituire un deposito a garanzia (c.d. escrow account) dell'importo di euro 300.000,00, presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, depositando presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l'originale del deposito a garanzia a favore della medesima Lega.

Nel caso in cui il deposito a garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stato sottoscritto digitalmente, le società dovranno depositare lo stesso, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

L'accettazione del deposito a garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'escrow agent.

Le società, per integrare l'organico del Campionato di Serie C 2024/2025 dovranno ottenere la Licenza Nazionale relativa al medesimo campionato. Ai fini dell'integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2024/2025, non saranno ammesse deroghe sui Criteri Infrastrutturali fissati dalle Licenze Nazionali.

Con successivo Comunicato Ufficiale saranno stabiliti i termini e le ulteriori procedure per richiedere l'integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2024/2025.

Le decisioni in merito alle domande di integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2024/2025 saranno assunte dal Consiglio Federale.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che respinga la domanda di integrazione dell'organico, è consentito ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - da proporsi con le modalità e nei termini previsti dall'apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dal CONI con deliberazione n. 1736 del Consiglio Nazionale del 23 maggio 2023 e pubblicato sul sito del CONI.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASSELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 240/A

### Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di stabilire, ai fini della eventuale integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2024/2025 con le Seconde Squadre prevista dal Comunicato Ufficiale n. 238/A del 14 giugno 2024, gli adempimenti ed il termine perentorio per la loro effettuazione da parte delle Società di Serie A;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

### d e l i b e r a

le società di Serie A che abbiano interesse a candidarsi per l'eventuale integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2024/2025 con le loro Seconde Squadre, dovranno presentare, **entro il termine perentorio del 25 giugno 2024**, apposita domanda alla FIGC ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico, corredata dalla documentazione di seguito indicata.

La domanda alla FIGC deve essere corredata:

- dalla documentazione di cui al Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, relativa all'impianto sportivo;
- dalla documentazione attestante l'impegno a dotarsi:
  - **entro il 1° agosto 2024**, per la seconda squadra, delle figure previste dal Titolo III), punto 2) lett. a1), a2), a3), b), c), d), e1), e2), f) e g) del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, secondo le modalità ivi stabilite. Il mancato rispetto del termine del 1° agosto 2024, comporterà l'applicazione delle medesime sanzioni previste per le società di Serie C dal suddetto Comunicato Ufficiale;
  - **entro il 16 settembre 2024**, per la seconda squadra, della figura prevista dal Titolo III), punto 2) lett. q) del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, secondo le modalità ivi stabilite. Il mancato rispetto del termine del 16 settembre 2024, comporterà l'applicazione delle medesime sanzioni previste per le società di Serie C dal suddetto Comunicato Ufficiale.

La domanda alla Lega Italiana Calcio Professionistico deve essere corredata:

- dalla domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2024/2025;

- dal versamento in favore della Lega Italiana Calcio Professionistico di un contributo straordinario di euro 720.000,00. Tale importo dovrà essere eventualmente integrato in ragione del numero complessivo delle Seconde Squadre ammesse a partecipare al Campionato di Serie C nella stagione sportiva 2024/2025, secondo quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 238/A del 14 giugno 2024. La certificazione della Lega Italiana Calcio Professionistico del versamento del contributo straordinario deve pervenire alla Co.Vi.So.C. entro il termine del **27 giugno 2024**.

Il parere e la certificazione di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico previsti dal Titolo II) Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, devono pervenire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi entro il termine del **27 giugno 2024**.

Le decisioni in merito alle domande di integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2024/2025 con le Seconde Squadre saranno assunte dal Consiglio Federale.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che respinga la domanda di integrazione dell'organico, è consentito ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - da proporsi con le modalità e nei termini previsti dall'apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dal CONI con deliberazione n. 1736 del Consiglio Nazionale del 23 maggio 2023 e pubblicato sul sito del CONI.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASSELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 241/A

Il Consiglio Federale

- attesa la necessità di stabilire ai fini della eventuale integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2024/2025 prevista dal Comunicato Ufficiale n. 239/A del 14 giugno 2024, il termine perentorio entro il quale le società interessate devono presentare le domande ed effettuare i relativi adempimenti prescritti dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

le società che abbiano interesse a candidarsi per l'eventuale integrazione dell'organico di Serie C 2024/2025, nella ipotesi regolata dal Comunicato Ufficiale n. 239/A del 14 giugno 2024, dovranno documentare, **entro il termine perentorio del 25 giugno 2024**, di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a detto Campionato, previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 e presentare **entro il suddetto termine perentorio del 25 giugno 2024**, apposita domanda alla FIGC ed alla Lega Italiana calcio Professionistico, corredata dalla documentazione di seguito indicata.

La domanda alla FIGC deve essere corredata:

- dall'assegno circolare intestato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio di euro 300.000,00, a titolo di contributo straordinario;
- per le società retrocesse dal Campionato di Serie C al Campionato Nazionale di Serie D al termine della stagione sportiva 2023/2024, da tutta la documentazione prevista dal Titolo I), paragrafo VI), dal Titolo II) e dal Titolo III), del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2024/2025;
- per le società appartenenti al Campionato Nazionale di Serie D, da tutta la documentazione prevista dal Titolo I), paragrafo II), dal Titolo II) e dal Titolo III), del Comunicato Ufficiale n.

140/A del 21 dicembre 2023, per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2024/2025.

La domanda alla Lega Italiana Calcio Professionistico deve essere corredata:

- dalla domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2024/2025 unitamente alla tassa di iscrizione al medesimo campionato;

- dall'originale della garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 350.000,00, rilasciata, secondo le prescrizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 170/A del 29 febbraio 2024, da:

a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;

b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody's o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody's o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch ovvero "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;

c) società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

L'accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'ente emittente.

In alternativa alla garanzia di cui alle precedenti lettere a), b) e c), le società possono costituire un deposito a garanzia (c.d. escrow account) dell'importo di euro 350.000,00, presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, depositando presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l'originale del deposito a garanzia a favore della medesima Lega.

Nel caso in cui il deposito a garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stato sottoscritto digitalmente, le società dovranno depositare lo stesso, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

L'accettazione del deposito a garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'escrow agent;

- dall'originale della garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 300.000,00, rilasciata, secondo le prescrizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 170/A del 29 febbraio 2024, da:

a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;

b) società assicuratrici che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody's o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody's o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch ovvero "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;

c) società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

L'accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC c/o le Leghe professionistiche e l'ente emittente.

In alternativa alla garanzia di cui alle precedenti lettere a), b) e c), le società possono costituire un deposito a garanzia (c.d. escrow account) dell'importo di euro 350.000,00, presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, depositando presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l'originale del deposito a garanzia a favore della medesima Lega.

Nel caso in cui il deposito a garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stato sottoscritto digitalmente, le società dovranno depositare lo stesso, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

L'accettazione del deposito a garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'escrow agent;

- dalla dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B in caso di promozione in Serie B, secondo le prescrizioni previste dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023.

Le certificazioni di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico, previste dal Titolo I), paragrafo VII), lettera A), punti 1), 2), 3), 4) e 5) del Comunicato Ufficiale n. n. 140/A del 21 dicembre 2023 devono pervenire alla Co.Vi.So.C. entro il termine del **27 giugno 2024**.

Il parere e la certificazione di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico previsti dal Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 devono pervenire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi entro il termine del **27 giugno 2024**.

**L'ammissibilità della domanda è condizionata alla ammissione della società al Campionato Nazionale di Serie D 2024/2025.**

Le decisioni in merito alle domande di integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2024/2025 saranno assunte dal Consiglio Federale.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che respinga la domanda di integrazione dell'organico, è consentito ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - da proporsi con le modalità e nei termini previsti dall'apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dal CONI con deliberazione n. 1736 del Consiglio Nazionale del 23 maggio 2023 e pubblicato sul sito del CONI.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 243/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i criteri e le procedure per l'eventuale integrazione dell'organico del Campionato di Serie B femminile 2024/2025;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di fissare i criteri e le procedure di cui all'allegato A) per l'eventuale integrazione dell'organico del Campionato di Serie B femminile 2024/2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## ALL. A)

In caso di vacanza dell'organico del Campionato di Serie B femminile 2024/2025, determinatasi all'esito delle procedure di ammissione al Campionato o determinatasi per revoca o decadenza dall'affiliazione, saranno valutate le domande di ammissione per l'eventuale integrazione dell'organico delle:

- a) società retrocesse direttamente dal Campionato di Serie B 2023/2024;
- b) società seconde classificate nel Campionato di Serie C 2023/2024, nel girone di competenza;
- b) società terze classificate nel Campionato di Serie C 2023/2024, nel girone di competenza;
- c) società quarte classificate nel Campionato di Serie C 2023/2024, nel girone di competenza.

L'integrazione dell'organico del campionato avverrà con apposita delibera della FIGC, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritte.

### A) Classifica finale 2023/2024 (valore 60%):

- società classificata al quattordicesimo posto nel Campionato di Serie B 2023/2024  
punti 12
- società classificata al quindicesimo posto nel Campionato di Serie B 2023/2024  
punti 11
- società classificata al sedicesimo posto nel Campionato di Serie B 2023/2024  
punti 10
- società seconda classificata nel Campionato di Serie C 2023/2024 nel girone di competenza che ha conseguito il miglior punteggio in classifica, fra i tre gironi;  
punti 9
- società seconda classificata nel Campionato di Serie C 2023/2024 nel girone di competenza che ha conseguito il secondo miglior punteggio in classifica, fra i tre gironi;  
punti 8
- società seconda classificata nel Campionato di Serie C 2023/2024 nel girone di competenza che ha conseguito il terzo miglior punteggio in classifica, fra i tre gironi;  
punti 7
- società terza classificata nel Campionato di Serie C 2023/2024 nel girone di competenza che ha conseguito il miglior punteggio in classifica, fra i tre gironi;  
punti 6
- società terza classificata nel Campionato di Serie C 2023/2024 nel girone di competenza che ha conseguito il secondo miglior punteggio in classifica, fra i tre gironi;  
punti 5
- società terza classificata nel Campionato di Serie C 2023/2024 nel girone di competenza che ha conseguito il terzo miglior punteggio in classifica, fra i tre gironi;

punti 4

- società quarta classificata nel Campionato di Serie C 2023/2024 nel girone di competenza che ha conseguito il miglior punteggio in classifica, fra i tre gironi;

punti 3

- società quarta classificata nel Campionato di Serie C 2023/2024 nel girone di competenza che ha conseguito il secondo miglior punteggio in classifica, fra i tre gironi;

punti 2

società quarta classificata nel Campionato di Serie C 2023/2024 nel girone di competenza che ha conseguito il terzo miglior punteggio in classifica, fra i tre gironi;

punti 1

Ai fini dell'assegnazione dei punteggi, in considerazione della diversa composizione numerica dei gironi del Campionato di Serie C 2023/2024 (Girone A a 16 squadre, Girone B a 15 squadre, Girone C a 16 squadre), per garantire omogeneità nella determinazione del criterio "classifica finale" si applicheranno i seguenti coefficienti moltiplicatori, ottenuti dal rapporto tra il numero massimo di partite e il numero di partite giocate diverso per ogni girone, come da tabella che segue:

Girone	Partite giocate	Coefficiente moltiplicatore
Girone A	30	1
Girone B	28	1,071428
Girone C	30	1

In caso di parità di punteggio in classifica al termine della *regular season* prevarrà la società con il maggior numero di vittorie; in caso di ulteriore parità, la società con il maggior numero di reti segnate; in caso di ulteriore parità, la società con il minor numero di reti subite. Per il calcolo delle suddette voci si applicheranno i medesimi coefficienti. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

**B) Dimensione attività sportiva (valore 40%):**

- società con il maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 12
- società con il secondo maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 11
- società con il terzo maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 10
- società con il quarto maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 9

- società con il quinto maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 8
- società con il sesto maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 7
- società con il settimo maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 6
- società con l'ottavo maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 5
- società con il nono maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 4
- società con il decimo maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 3
- società con l'undicesimo maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 2
- società con il minor numero di calciatrici tesserate  
punti 1

La dimensione dell'attività sportiva verrà valutata tenendo conto del numero delle calciatrici tesserate per ciascuna società, a titolo definitivo, per un periodo di almeno 4 mesi consecutivi nel corso della stagione sportiva 2023/2024.

In caso di parità per numero di tesserate prevarrà la società che ha ottenuto il miglior risultato sportivo nella graduatoria di cui alla lettera A) "Classifica finale 2023/2024".

#### **Formazione della graduatoria**

Nella formazione della graduatoria definitiva si terrà conto del quoziente ottenuto con arrotondamento aritmetico alla prima cifra decimale:

Al criterio di cui alla lettera A) verrà attribuito un valore pari al 60%;

Al criterio di cui alla lettera B) verrà attribuito un valore pari al 40%.

Pertanto la graduatoria definitiva si otterrà utilizzando la seguente formula:

$$\text{punteggio classifica finale} \times 0,60 + \text{punteggio dimensione attività sportiva} \times 0,40$$

In caso di parità di punteggio nella graduatoria definitiva, prevarrà la società meglio classificata secondo il criterio di cui alla lettera A).

Le società ripescate nelle ultime tre stagioni sportive in uno dei campionati organizzati dalla Divisione Serie A Femminile, Divisione Serie B Femminile, ovvero dalla Divisione Calcio Femminile saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico.



Le società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse, scontate nelle stagioni 2022/2023 e 2023/2024, nonché le società che, al momento della decisione sulla integrazione delle vacanze di organico, hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse da scontarsi nella stagione 2024/2025, saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico.

Le società che abbiano interesse a candidarsi per l'eventuale integrazione dell'organico del Campionato di Serie B 2024/2025 dovranno far pervenire la relativa domanda presso la Segreteria della Divisione Serie B Femminile entro e non oltre il **termine perentorio del 18 luglio 2024**.

La Co.Vi.So.F. esprimerà parere motivato al Consiglio Federale sulle domande pervenute. La decisione sull'ammissione al Campionato verrà assunta dal Consiglio Federale e pubblicata su apposito Comunicato Ufficiale.

La domanda dovrà essere corredata, a pena di decadenza, dalla domanda di ammissione al Campionato di Serie B e da tutta la documentazione prevista dal Comunicato Ufficiale 213/A del 14 maggio 2024. La documentazione prevista deve essere fornita secondo la modulistica che sarà pubblicata con apposito Comunicato Ufficiale.

Il deposito potrà essere effettuato esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- via P.E.C. all'indirizzo [div.seriebfemminile@pec.figc.it](mailto:div.seriebfemminile@pec.figc.it);
- a mani, presso la Sede della FIGC-Divisione Serie B Femminile, in Roma, Via Gregorio Allegri 14.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 244/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2024/2025;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2024/2025, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025**

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Dipartimento.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale, e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato.

L'utilizzazione sportiva del calciatore/calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, N.O.I.F.

**1. Variazioni di tesseramento**

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

**a) Calciatori e calciatrici "giovani dilettanti"**

Il tesseramento dei/delle calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino a **martedì 13 maggio 2025**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le calciatori/calciatrici tesserati come "giovani dilettanti", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al **31 gennaio 2025**.

**b) Calciatori e calciatrici "non professionisti/e"**

Il tesseramento di calciatori e calciatrici "non professionisti/e" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 31 marzo 2025.**

I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti/e", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

**c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.**

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024 - autonoma sottoscrizione;
- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024 - con consenso della società dilettantistica;
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 - con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici "non professioniste" – art. 113 N.O.I.F.

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024 – autonoma sottoscrizione;
- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024 – con consenso della società dilettantistica;
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 – con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

e) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova Società partecipante a Campionati dilettantistici, da parte di calciatori/calciatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2024 (nati/c negli anni 2003 e 2004 e nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi):

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 28 agosto 2024;
- b) da martedì 3 dicembre 2024 a martedì 10 dicembre 2024.

**2. Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e" tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti**

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;
- b) da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.

L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati

e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della Società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici "giovani dilettanti" o "non professioniste" tesserate per Società professionistiche.

#### **2.A Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste" tra Società "non professionistiche" partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti**

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società "non professionistica" appartenente alla Divisione Serie B femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;
- b) da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla LND a Società "non professionistica" appartenente alla Divisione Serie B femminile può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- c) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;
- d) da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.

#### **3. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori "Giovani dilettanti" o "non professionisti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche**

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista", nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;
- b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

#### **4. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori "Giovane di Serie", da Società professionistiche a Società dilettantistiche**

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore "Giovane di Serie", da Società professionistiche a Società dilettantistiche, può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;
- b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria

#### **4.bis Trasferimenti temporanei di calciatori professionisti, "apprendisti prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche**

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore professionista o "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una Società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini previsti dal C.U. n. 226/A del 24 maggio 2024 per le cessioni di contratti stipulati con calciatori professionisti e "apprendisti prof":

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

#### **5. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici "Giovani dilettanti" o "non professioniste" da Società dilettantistiche a Società professionistiche**

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "Giovane Dilettante" o "non professionista", da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;
- b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

#### **5.bis Trasferimenti temporanei di Calciatrici professioniste, "Apprendiste prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche**

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice professionista o "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una Società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini previsti dal C.U. n. 230/A del 30 maggio 2024 per le cessioni di contratti stipulati con calciatrici professioniste e "apprendiste prof":

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

#### **6. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici "Giovani di Serie" da Società professionistiche a Società dilettantistiche**

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “Giovane di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

**a) da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;**

**b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.**

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

### **7. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.**

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società dilettantistiche per i/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

Il calciatore “Giovane Dilettante” trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **31 Marzo 2025**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2024/2025, la possibilità di un nuovo trasferimento - **entro il 31 Marzo 2025** - a Società appartenente alla L.N.D. si applica anche ai calciatori “non professionisti” compresi nei limiti di età di cui all'art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Il relativo accordo di trasferimento, o la cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

La calciatrice “Giovane Dilettante” trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrata alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 5 lett. b), potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **31 Marzo 2025**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2024/2025, la possibilità di un nuovo trasferimento - **entro il 31 Marzo 2025** - a Società appartenente alla L.N.D. si applica anche alle calciatrici “non professioniste” comprese nei limiti di età di cui all'art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Il relativo accordo di trasferimento o la cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati ed il Dipartimento di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

### **8. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici professionisti/e o “apprendista prof” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale**

Le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 31 gennaio 2025.**

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quater e dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista o come "apprendista prof" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

### **9. Calciatori e calciatrici italiani e stranieri provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero**

#### **a) Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti da Federazione estera**

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **31 Gennaio 2025**, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente punto a) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. In ogni caso, il trasferimento o lo svincolo dei predetti calciatori, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, non consentirà alle società di tesserare un ulteriore calciatore extracomunitario proveniente/provenuto da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle NOIF.

#### **b) Calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero**

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater delle N.O.I.F., i calciatori e le calciatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori e alle calciatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla Stagione Sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F..



Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I calciatori e le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

#### c) Calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **31 Gennaio 2025**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **31 Gennaio 2025**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

### **10. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari**

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori e calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "giovani di serie" da Società professionistiche a Società dilettantistiche:

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche:

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” tra Società dilettantistiche:

- da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Le liste di svincolo da parte di Società dilettantistiche per calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da lunedì 1° luglio 2024 a martedì 23 luglio 2024.

Per i calciatori/calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **mercoledì 24 luglio 2024**.

b2) Liste di svincolo suppletive:

E’ consentita l’inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 12 dicembre 2024**.

b3) L’inclusione in “lista di svincolo” di un calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi di cui ai punti b1) e b2).

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista o “Apprendista Prof” a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della Società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2023/2024 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024 – autonoma sottoscrizione

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 – con consenso della Società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità - entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **lunedì 16 giugno 2025**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data da **martedì 1° luglio 2025**.

## **TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”**

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici “Giovani” tesserati/e con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 12 dicembre 2024**.

## **11. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale**

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “non professionisti” in scadenza al 30 giugno 2025, è fissato nel periodo **dal 16 maggio al 25 giugno 2025**.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 245/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla LND per la stagione sportiva 2024/2025;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla LND, per la stagione sportiva 2024/2025, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di giocatore/giocatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Divisione.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale.

L'utilizzazione sportiva del giocatore/giocatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, N.O.I.F.

### **1. Variazioni di tesseramento**

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

#### **a) Giocatori/giocatrici "giovani dilettanti"**

Il tesseramento dei/delle "giovani dilettanti" che intendono svolgere l'attività di Calcio a 5 (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino a **martedì 13 maggio 2025**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le giocatori/giocatrici tesserati come "giovani dilettanti", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

#### **b) Giocatori/giocatrici "non professionisti/e"**

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 31 marzo 2025.

I/le giocatori/giocatrici tesserati come “non professionisti/e”, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

## **2. Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega nazionale Dilettanti**

Il trasferimento e la cessione di contratto di cui al presente punto possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024

b) da giovedì 2 gennaio 2025 a mercoledì 29 gennaio 2025

L’accordo di trasferimento di un giocatore/giocatrice, o la cessione del contratto di un giocatore/giocatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

## **2bis) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova Società partecipante a Campionati dilettantistici, da parte di giocatori/giocatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2024 (nati/e negli anni 2003 e 2004 e nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi):**

a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;

b) da giovedì 2 gennaio 2025 a mercoledì 29 gennaio 2025.

## **3. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.**

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i/le giocatori/giocatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

#### **4. Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici professionisti/e o “apprendista prof” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale**

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori/calciatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

**- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 31 gennaio 2025.**

È fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater, 40 quinquies e 95, comma 2, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica)

Un/a tesserato/a come professionista o come “apprendista prof” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

#### **5. Giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero**

##### **a) Giocatori/giocatrici stranieri/e provenienti da Federazione estera**

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **31 Gennaio 2025**, e schierare in campo giocatori/giocatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente punto a) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. In ogni caso, il trasferimento o lo svincolo dei predetti calciatori, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, non consentirà alle società di tesserare un ulteriore calciatore extracomunitario proveniente/provenuto da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle NOIF.

##### **b) Giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero**

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i/le giocatori/giocatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono parificati/c, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un/una tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le giocatori/giocatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di giocatori/giocatrici cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I/le giocatori/giocatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

#### c) Giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro **venerdì 31 gennaio 2025**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **il medesimo termine del 31 gennaio 2025**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

## **6. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari**

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

- a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F.



Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a mercoledì 29 gennaio 2025**

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione Calcio a 5 di competenza entro i termini sottoindicati:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a martedì 23 luglio 2024**

Per i giocatori/giocatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopraccitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **mercoledì 24 luglio 2024**.

Liste di svincolo suppletive:

E’ consentita l’inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- **da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024**.

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 12 dicembre 2024**.

L’inclusione in “lista di svincolo” di un giocatore/giocatrice “non professionista” o “giovane dilettante”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **lunedì 16 giugno 2025**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data da **martedì 1° luglio 2025**.

**TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI E CALCIATRICI “GIOVANI”**

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici “Giovani” tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- **lunedì 2 dicembre 2024 a lunedì 16 dicembre 2024**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **martedì 17 dicembre 2024**.

**11. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale**

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “non professionisti” in scadenza al 30 giugno 2025, è fissato nel periodo dal **16 maggio al 25 giugno 2025**.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASSELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 246/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento, relativi alla stagione sportiva 2024/2025, per le società della Divisione Serie B Femminile;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

delibera

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento, relativi alla stagione sportiva 2024/2025, per le società della Divisione Serie B Femminile, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 PER SOCIETA' DELLA DIVISIONE SERIE B FEMMINILE**

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla F.I.G.C..

La data di deposito telematico (apposizione della marca temporale) delle richieste di tesseramento presso la Divisione Serie B Femminile, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Divisione Serie B Femminile, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della stessa.

L'utilizzazione sportiva della calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95 N.O.I.F.

**1. Variazioni di tesseramento**

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, di seguito riportati:

**a) Calciatrici "giovani dilettanti"**

Il tesseramento delle calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, fino al **13 maggio 2025**.

Le calciatrici tesserate come "giovani dilettanti", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

**b) Calciatrici "non professioniste"**

Il tesseramento delle calciatrici "non professioniste" (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere richiesto:

**- dal 1° luglio 2024 al 31 marzo 2025.**

Le calciatrici tesserate come "non professioniste", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

**c) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova Società partecipante al Campionato di Serie B Femminile, da parte di calciatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2024 (nate negli anni 2003 in poi):**

**a) da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 28 agosto 2024;**

**b) da martedì 3 dicembre 2024 a martedì 10 dicembre 2024.**

## **2. Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile e della Lega Nazionale Dilettanti**

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono avvenire, nel rispetto degli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- **dal lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;**
- **da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024**

L’accordo di trasferimento di una calciatrice, o la cessione del contratto di una calciatrice, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile ad opera della Società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a Società partecipanti al Campionato di Serie B Femminile di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per Società professionistiche.

## **3. Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile:**

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti alla Divisione Serie B Femminile possono avvenire, nel rispetto degli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- **dal lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;**
- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**

L’accordo di trasferimento di una calciatrice, o la cessione del contratto di una calciatrice, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile ad opera della Società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

## **4. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “giovani di serie” a Società della Divisione Serie B Femminile**

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane di serie” da una società professionistica a società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile, può avvenire, nel rispetto degli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;**
- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.**

## **5. Trasferimenti temporanei di calciatrici “professioniste” “apprendisti prof” o con contratto di**

## **apprendistato professionalizzante a Società della Divisione Serie B Femminile – Art. 103, comma 9 N.O.I.F.**

Il trasferimento temporaneo di calciatrici professioniste “apprendista prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile, nel rispetto dell’art. 103, comma 9, delle N.O.I.F., può essere effettuato:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

## **6. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103bis N.O.I.F.**

La risoluzione consensuale per i trasferimenti a titolo temporaneo, per le calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

La calciatrice “Giovane Dilettante”, trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrata alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 5, potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Divisione Serie B Femminile entro il **31 Marzo 2025**. Le liste di trasferimento della calciatrice “Giovane Dilettante”, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

## **7. Richiesta di tesseramento calciatrici professioniste o “apprendista prof” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale**

Le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento di calciatrici italiane e straniere che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 117, nel seguente periodo:

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 31 gennaio 2025

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e dall’art. 95, comma 2, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della Divisione Serie B Femminile (apposizione della firma elettronica) entro i termini sopra stabiliti.

Una calciatrice tesserata come professionista o come “apprendista prof” non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista o “apprendista prof”.

## **8. Calciatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatrici straniere mai tesserate all'estero**

a) Calciatrici straniere

Le società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il **31 gennaio 2025**, e schierare in campo calciatrici straniere, sia extra-comunitarie che comunitarie, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all' art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile di acquisire a titolo temporaneo calciatrici provenienti da Federazione estera.

Le calciatrici straniere residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai state tesserate per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della Divisione Serie B Femminile sono parificate, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, alle calciatrici italiane.

Tali richieste di tesseramento devono essere inviate, per via telematica, all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Una calciatrice già tesserata come professionista all'estero non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, le calciatrici con cittadinanza britannica sono considerate cittadine di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater, i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile, di calciatrici cittadine di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

Le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparate a tutti gli effetti a quelle comunitarie.

Le calciatrici tesserate a norma del presente punto a) possono essere trasferite o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. In ogni caso, il trasferimento o lo svincolo delle predette calciatrici, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, non consentirà alle società di tesserare un'ulteriore calciatrice extracomunitaria proveniente/provenuta da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle NOIF.

#### b) Calciatrici italiane

Le società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il **31 gennaio 2025**, di calciatrici italiane provenienti da Federazioni estere.

Tali richieste di tesseramento devono essere inviate, per via telematica, all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Una calciatrice già tesserata come professionista all'estero non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

## **9. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari**

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

### **a) Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F. (conversione del trasferimento da temporaneo a definitivo)**

Il diritto, previo accordo fra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

#### **a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatrici "giovani di serie" da società professionistiche a società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile:**

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

#### **a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatrici "giovani dilettanti" da società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile a società professionistiche:**

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

#### **a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "non professioniste" e "giovani dilettanti" tra Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile:**

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

#### **a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "non professioniste" e "giovani dilettanti" tra Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile e della Lega Nazionale Dilettanti:**

- **da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

### **b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)**

Le liste di svincolo per calciatrici "non professioniste" e "giovani dilettanti" con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile entro i seguenti periodi:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a martedì 23 luglio 2024.**

Il tesseramento delle calciatrici svincolate in questo periodo deve avvenire a far data dal 24 luglio 2024.

#### **Liste di svincolo suppletive:**

- **da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024**

Il tesseramento delle calciatrici svincolate in questo periodo deve avvenire a far data dal 12 dicembre 2024.



La data di deposito telematico – apposizione della marca temporale – delle richieste presso la Divisione Serie B Femminile, entro i periodi sopraindicati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza dello svincolo.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le Società possono convenire con calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento presso la Divisione Serie B Femminile dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **16 giugno 2025**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza dal tesseramento a far data dal 1° luglio 2025.

**10. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale**

Con apposito Comunicato Ufficiale, che sarà emanato dalla F.I.G.C. entro il 31 dicembre 2024, saranno stabiliti i termini e le modalità per la riconferma delle calciatrici “Giovani dilettanti” con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2025.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASSELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 247/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare gli Artt. 28, 32, 33, 39, 102, 103, 103bis e 117 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli Artt. 28, 32, 33, 39, 102, 103, 103bis e 117 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Vecchio Testo	Nuovo Testo
<p align="center"><b>Art. 28</b> <b>I "professionisti"</b></p>	<p align="center"><b>Art. 28</b> <b>I "professionisti"</b></p>
<p>1. Sono qualificati "professionisti" i calciatori e le calciatrici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.</p> <p>2. Il rapporto di prestazione da "professionista", con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione e contratti ad efficacia differita.</p> <p>3. Il primo contratto da "professionista" può essere stipulato dai calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età.</p>	<p>1. Sono qualificati "professionisti" i calciatori e le calciatrici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.</p> <p>2. Il rapporto di prestazione da "professionista", con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione. <del>e contratti ad efficacia differita.</del></p> <p>3. Il primo contratto da "professionista" può essere stipulato dai calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età.</p>
<p align="center"><b>Art. 32</b> <b>I "Giovani Dilettanti"</b></p>	<p align="center"><b>Art. 32</b> <b>I "Giovani Dilettanti"</b></p>
<p>1. I calciatori/calciatrici:</p> <p>a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di "giovani dilettanti" se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il</p>	<p>1. I calciatori/calciatrici:</p> <p>a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di "giovani dilettanti" se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il</p>

loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i "giovani dilettanti" instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati "giovani dilettanti" se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età sono qualificati "giovani dilettanti" se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della

loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i "giovani dilettanti" instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati "giovani dilettanti" se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età sono qualificati "giovani dilettanti" se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della

Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

1 bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.

2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionisti". Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i "non professionisti" instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del

Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

1 bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.

2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionisti". Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i "non professionisti" instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del

contratto.

**Norme transitorie in applicazione dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021**

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Per detti calciatori, il tesseramento permane:

a) fino al 30 giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società;

b) fino al 30 giugno 2026, se sono nati dal 1° gennaio 2005 in poi, salvo che non

contratto.

**Norme transitorie in applicazione dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021**

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Per detti calciatori, il tesseramento permane:

a) fino al 30 giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società;

b) fino al 30 giugno 2026, se sono nati ~~dal 1° gennaio 2005 in poi nel primo semestre~~

<p>stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.</p> <p>Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e alle lettere a) e b) del quarto capoverso, l’importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell’art. 99 è raddoppiato.</p> <p>Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2002 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2024, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.</p>	<p><b>del 2005</b>, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.</p> <p>Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e alle lettere a) e b) del quarto capoverso, l’importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell’art. 99 è raddoppiato.</p> <p>Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2002 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2024, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.</p>
<p><b>Art. 33</b> <b>I “giovani di serie”</b></p>	<p><b>Art. 33</b> <b>I “giovani di serie”</b></p>
<p>1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.</p> <p>2. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle</p>	<p>1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.</p> <p>2. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle</p>

quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la "giovane di serie", senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.

Il calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la "giovane di serie", senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.

Il calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:



a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;

b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;

c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;

d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione e contratti ad efficacia differita.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale "professionista" con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa,

a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;

b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;

c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;

d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione. e **contratti ad efficacia differita.**

5. Nel caso di calciatore/calciatrice "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale "professionista" con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa,

indipendentemente dall'età del calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice "giovane di serie" in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

#### **Norme transitorie**

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/calciatrici che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2024, per i/le calciatori/calciatrici che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani di serie" prima del 1° luglio 2023, l'eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2024, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Il comma 2 bis trova applicazione dal 1° luglio 2024 per i calciatori/calciatrici che sottoscriveranno un nuovo tesseramento dalla stagione sportiva 2024/2025.

indipendentemente dall'età del calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice "giovane di serie" in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

#### **Norme transitorie**

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/calciatrici che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2024, per i/le calciatori/calciatrici che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani di serie" prima del 1° luglio 2023, l'eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2024, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Il comma 2 bis trova applicazione dal 1° luglio 2024 per i calciatori/calciatrici che sottoscriveranno un nuovo tesseramento dalla stagione sportiva 2024/2025. **Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U.**

Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie con contratto di apprendistato prima dell'entrata in vigore del comma 2 bis mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino alla introduzione del comma 2 bis.

Il comma 2 bis trova altresì applicazione per i calciatori/calciatrici tesserati/e come Giovani di Serie entro il 30 giugno 2023 ed il diritto ivi previsto deve essere esercitato dal 1° giugno 2024 al 30 giugno 2024.

#### **Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024**

Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull'addestramento tecnico.

A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.

B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.

#### **212/A del 14 maggio 2024.**

Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie ~~con~~ **sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i calciatori contratti di apprendistato ad efficacia differita)** prima dell'entrata in vigore del comma 2 bis mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino alla introduzione del comma 2 bis.

Il comma 2 bis trova altresì applicazione per i calciatori/calciatrici tesserati/e come Giovani di Serie entro il 30 giugno 2023 ed il diritto ivi previsto deve essere esercitato dal 1° giugno 2024 al 30 giugno 2024.

#### **Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024**

Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull'addestramento tecnico.

A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.

B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.

Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.

In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.

In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

**Art. 39**

**Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici**

1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.

**Art. 39**

**Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici**

1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.

Ibis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice. e, nel caso di minori, esclusivamente dall'esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso di minore con età superiore ai 13 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali progressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere,

Ibis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice. e, nel caso di minori, esclusivamente dall'esercente la responsabilità genitoriale. **Nel caso di minore con età pari o superiore ai 14 anni**, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali progressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere,

per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato o Giovane di Serie è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in ambito dilettantistico, è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato o Giovane di Serie è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in ambito dilettantistico, è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

<p>4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.</p> <p>5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.</p>	<p>4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.</p> <p>5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 102</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Le cessioni di contratto in ambito professionistico</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 102</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Le cessioni di contratto in ambito professionistico</b></p>
<p>1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore o una calciatrice professionista o "apprendista prof", a condizione che questi vi consentano per iscritto. La cessione del contratto di "apprendistato prof" è altresì possibile tra società associate alle Leghe Professionistiche o partecipanti al Campionato di Serie A femminile e società dilettantistiche, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente.</p> <p>2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue</p>	<p>1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore o una calciatrice professionista o "apprendista prof", a condizione che questi vi consentano per iscritto. La cessione del contratto di "apprendistato prof" è altresì possibile tra società associate alle Leghe Professionistiche o partecipanti al Campionato di Serie A femminile e società dilettantistiche, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente.</p> <p>2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue</p>

possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."

4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."

4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;



c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”;

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente o, nell’ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”;

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente o, nell’ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore/calciatrice professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

7. Una quota fino al 3% dell'importo globale dell'operazione per la cessione definitiva di contratto e una quota fino al 3% degli importi globali degli eventuali premi e/o indennizzi inseriti nel relativo accordo di cessione sono dedotte dall'importo totale del corrispettivo, dei premi e/o degli indennizzi e sono distribuite, attraverso la Lega della società obbligata al pagamento, a titolo di contributo di solidarietà, alle società affiliate alla FIGC per le quali il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno solare in cui ha compiuto 10 anni e la fine dell'anno solare in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), secondo lo schema seguente:

- Anno del 10° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno dell'11° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 12° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;

6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore/calciatrice professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

7. Una quota fino al 3% dell'importo globale dell'operazione per la cessione definitiva di contratto e una quota fino al 3% degli importi globali degli eventuali premi e/o indennizzi inseriti nel relativo accordo di cessione sono dedotte dall'importo totale del corrispettivo, dei premi e/o degli indennizzi e sono distribuite, attraverso la Lega o **Divisione** della società obbligata al pagamento, a titolo di contributo di solidarietà, alle società affiliate alla FIGC per le quali il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno solare in cui ha compiuto 10 anni e la fine dell'anno solare in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), secondo lo schema seguente:

- Anno del 10° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno dell'11° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 12° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;

- Anno del 13° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 14° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 15° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 16° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 17° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 18° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 19° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 20° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 21° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo.

8. Nel caso in cui, in un anno solare, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione dello stesso c/o per più di una società, la quota di contributo di solidarietà riferita a quella annualità si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento complessivamente inferiore ai 2 mesi.

Il pagamento del contributo di solidarietà è effettuato per il tramite della Lega di appartenenza della società obbligata al pagamento, nei termini e con le modalità previsti dalle norme in materia di tesseramento emanate annualmente dal Consiglio Federale.

- Anno del 13° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 14° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 15° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 16° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 17° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 18° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 19° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 20° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 21° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo.

8. Nel caso in cui, in un anno solare, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione dello stesso c/o per più di una società, la quota di contributo di solidarietà riferita a quella annualità si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento complessivamente inferiore ai 2 mesi.

Il pagamento del contributo di solidarietà è effettuato per il tramite della Lega di appartenenza della società obbligata al pagamento, nei termini e con le modalità previsti dalle norme in materia di tesseramento emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il pagamento del contributo di solidarietà deve essere assistito dalle stesse garanzie previste dalle norme in materia di tesseramento, emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà, corrispondente agli anni solari c/o alle frazioni degli stessi in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società italiane inattive o non più affiliate alla FIGC è versato, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti due capoversi, alla FIGC che ne stabilirà la destinazione con delibera del Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà non è dovuto per gli anni solari in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società affiliate a Federazioni estere.

L'importo del contributo di solidarietà e la relativa ripartizione sono determinati dalla Lega della società obbligata al pagamento, attraverso la modalità telematica.

#### **Norma Transitoria**

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 trovano applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto che verranno concluse a decorrere dal 2 gennaio 2024.

Il pagamento del contributo di solidarietà deve essere assistito dalle stesse garanzie previste dalle norme in materia di tesseramento, emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà, corrispondente agli anni solari e/o alle frazioni degli stessi in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società italiane inattive o non più affiliate alla FIGC è versato, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti due capoversi, alla FIGC che ne stabilirà la destinazione con delibera del Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà non è dovuto per gli anni solari in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società affiliate a Federazioni estere.

L'importo del contributo di solidarietà e la relativa ripartizione sono determinati dalla Lega della società obbligata al pagamento, attraverso la modalità telematica.

#### **Norma Transitoria**

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 trovano applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto che verranno concluse a decorrere dal 2 gennaio 2024.

<p>Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione per le operazioni antecedenti al 2 gennaio 2024, quand'anche producano effetti, a qualsivoglia titolo, dopo il 1° gennaio 2024.</p>	<p>Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione per le operazioni antecedenti al 2 gennaio 2024, quand'anche producano effetti, a qualsivoglia titolo, dopo il 1° gennaio 2024.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 103</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 103</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico</b></p>
<p>1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista" o "apprendista prof" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive. Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof".</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <p>a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;</p> <p>b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.</p>	<p>1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista" o "apprendista prof" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive. Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof".</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <p>a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;</p> <p>b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.</p>

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

2 bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito inserire, negli accordi di cessione temporanea, clausole che prevedono premi e/o indennizzi in favore della società cessionaria, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, da erogarsi attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: tali clausole sono

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

2 bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito inserire, negli accordi di cessione temporanea, clausole che prevedono premi e/o indennizzi in favore della società cessionaria, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, da erogarsi attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: tali clausole sono efficaci con la concessione della escutività

efficaci con la concessione della esecutività della cessione.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;

b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto;

c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti e per la ratifica dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

4.bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea

della cessione.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;

b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto;

c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti e per la ratifica dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

4.bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea

in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.";

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del

in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.";

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo



periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva.

Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista" o "apprendista prof.", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società a condizione che la seconda cessione temporanea di contratto abbia la stessa scadenza dell'originaria cessione temporanea. In tal caso:

a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione, diritto di recesso e prolungamento della durata della cessione temporanea eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. E' consentita la cessione temporanea di contratto del calciatore già oggetto di altra cessione temporanea con clausola relativa ad obbligo di riscatto con condizione già verificata alla

di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva.

Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista" o "apprendista prof.", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società a condizione che la seconda cessione temporanea di contratto abbia la stessa scadenza dell'originaria cessione temporanea. In tal caso:

a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione, diritto di recesso e prolungamento della durata della cessione temporanea eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. E' consentita la cessione temporanea di contratto del calciatore/calciatrice già oggetto di altra cessione temporanea con clausola relativa ad obbligo di riscatto con condizione già

data di deposito della successiva cessione temporanea;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà, e che:

a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea;

b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso.

Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sulle cessioni, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi

verificata alla data di deposito della successiva cessione temporanea;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà, e che:

a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea;

b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso.

Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sulle cessioni, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi

annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

- a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;
- b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice professionista, "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1 e 7.

In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il

annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

- a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;
- b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice professionista, "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1 e 7.

In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il

contratto con la società concedente il prestito.	contratto con la società concedente il prestito.
<p style="text-align: center;"><b>Art. 103 bis</b>  <b>Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 103 bis</b>  <b>Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo</b></p>
<p>1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche, dei “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche e dei “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o “apprendisti prof” possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell’apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) si ripristinano i rapporti con l’originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati.</p> <p>Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.</p> <p>2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in</p>	<p>1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche, dei “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche e dei “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o “apprendisti prof” possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell’apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) si ripristinano i rapporti con l’originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati.</p> <p>Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.</p> <p>2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in</p>

favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.

3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici "giovani di serie", di trasferimento temporaneo di calciatrice professionista o "apprendista prof" in una società di calcio femminile di Serie B e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o "apprendisti prof", le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.

4. Le risoluzioni consensuali e l'eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti

favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.

3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici "giovani di serie", di trasferimento temporaneo di **calciatore**/calciatrice professionista o "apprendista prof" in una società **dilettantistica di calcio femminile di Serie B** e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o "apprendisti prof", le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.

4. Le risoluzioni consensuali e l'eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti

<p>o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39 delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.</p>	<p>o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39 delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 117</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici "professionisti" o "apprendisti prof"</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 117</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici "professionisti" o "apprendisti prof"</b></p>
<p>1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici "professionisti" o "apprendisti prof" determina la decadenza del tesseramento con decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione, quando i competenti Organi Federali ne prendono atto attraverso il deposito telematico.</p> <p>2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali.</p> <p>3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto</p>	<p>1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici "professionisti" o "apprendisti prof" determina la decadenza del tesseramento <del>dal giorno indicato nel portale telematico con decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione, quando i competenti Organi Federali ne prendono atto attraverso il deposito telematico.</del></p> <p>2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali.</p> <p>3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto</p>

contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il calciatore/calciatrice professionista o "apprendista prof" può tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

4. Il calciatore/calciatrice "non professionista" che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da "professionista" o "apprendista prof" e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da "non professionista" fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.

5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista o "apprendista prof" consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l'assunzione della qualifica di "non professionista". Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come

contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il calciatore/calciatrice professionista o "apprendista prof" può tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

4. Il calciatore/calciatrice "non professionista" che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da "professionista" o "apprendista prof" e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da "non professionista" fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.

5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista o "apprendista prof" consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l'assunzione della qualifica di "non professionista". Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come

“professionista”, quello/a già tesserato/a come “apprendista prof” e quello/a già tesserato/a come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.

“professionista”, quello/a già tesserato/a come “apprendista prof” e quello/a già tesserato/a come “giovane di serie”, al/alla quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 248/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare l'art. 58, comma 5, delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 58, comma 5, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 58</b> <b>Attività giovanile e minore delle Leghe</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 58</b> <b>Attività giovanile e minore delle Leghe</b></p>
<p>5. Ai Campionati “Primavera 2”, “Primavera 3” e “Primavera 4”, alla Coppa Italia “Primavera” e alla Supercoppa “Primavera” possono partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che, nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 19° anno di età.</p> <p>Al Campionato “Primavera 1” possono partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che, nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 20° anno di età.</p> <p>A discrezione delle Leghe è consentita la partecipazione di calciatori “fuori quota” con le modalità individuate dai Regolamenti delle competizioni.</p>	<p>Ai Campionati “Primavera 2”, “Primavera 3” e “Primavera 4”, <del>alla Coppa Italia “Primavera” e alla Supercoppa “Primavera”</del> possono partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che, nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 19° anno di età.</p> <p>Al Campionato “Primavera 1”, <b>alla Coppa Italia “Primavera” e alla Supercoppa “Primavera”</b> possono partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che, nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 20° anno di età.</p> <p>A discrezione delle Leghe è consentita la partecipazione di calciatori “fuori quota” con le modalità individuate dai Regolamenti delle competizioni.</p>

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 249/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto necessario pubblicare il nuovo testo dei “*Principi informativi dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri*” che devono trovare applicazione nei regolamenti dell’A.I.A.;
- visto lo Statuto federale

d e l i b e r a

di approvare il nuovo testo dei “*Principi informativi dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri*” secondo il testo allegato *sub A*).

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**PRINCIPI INFORMATORI  
DEI REGOLAMENTI DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI**

**Premessa**

Ai sensi dell'articolo 32 comma 3 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio ("FIGC"), i principi informativi enunciati negli articoli seguenti devono trovare applicazione nei regolamenti dell'Associazione Italiana Arbitri ("AIA").

**Art. 1 Principi generali**

I. I regolamenti dell'AIA devono prevedere:

- a) il rispetto dello statuto, dei regolamenti, dei principi informativi e degli indirizzi del CONI e della FIGC;
- b) la sottoposizione alle direttive e al controllo gestionale della FIGC;
- c) l'autonomia nelle nomine tecniche rispetto alla FIGC e alle Leghe;
- d) la elezione democratica ed a scrutinio segreto dei presidenti nazionali e sezionali, **nonché dei delegati assembleari**;
- e) l'elezione separata da quella del Presidente, di **non più di quattro** componenti del Comitato Nazionale in rappresentanza delle tre macroregioni;
- f) la espressione di un unico voto di preferenza per ogni tipo di elezione in organi associativi collegiali;
- g) **idonee procedure elettorali atte a garantire che almeno un terzo dei componenti elettivi del Comitato Nazionale sia di genere diverso da quello della maggioranza degli altri componenti dello stesso**;
- h) forme di tutela delle minoranze nelle elezioni ad organi collegiali;
- i) forme di collegamento con gli organi arbitrali della FIFA e dell'UEFA;
- j) la incompatibilità tra cariche associative e cariche negli organi tecnici nazionali;
- k) la competenza di organi associativi collegiali nazionali per le nomine degli organi tecnici nazionali;
- l) che nelle assemblee elettive i candidati ad una carica non possano svolgere funzioni di presidenza dell'assemblea, di verifica dei poteri o di scrutinio dei voti;
- m) che, di norma, gli organi collegiali si riuniscano validamente con la maggioranza semplice dei componenti e deliberino a maggioranza dei presenti, con voto presidenziale prevalente nei casi di parità dei voti espressi;
- n) la durata di quattro anni per tutte le cariche elettive, e comunque la cessazione dalla carica con il termine del quadriennio olimpico;
- o) la durata di: **i) due anni per le nomine dei responsabili degli organi tecnici nazionali, regionali e provinciali (CRA e CPA), e comunque la cessazione dalla carica con il termine della seconda stagione sportiva o al 31 dicembre del secondo anno per gli organi tecnici del Beach Soccer; ii) la durata di un anno per le nomine dei componenti degli organi**

**tecnici nazionali e regionali, e comunque la cessazione dalla carica con il termine della stagione sportiva o al 31 dicembre per gli organi tecnici del Beach Soccer;**

- p) forme di collaborazione con il Settore tecnico della FIGC;
- q) norme volte ad assicurare la presenza di delegati dell'AIA nelle assemblee della FIGC;
- r) norme tecniche volte a favorire lo sviluppo tecnico dei giovani arbitri ed il ricambio generazionale;
- s) che gli associati dell'AIA siano soggetti alla potestà disciplinare degli organi della FIGC;
- t) l'incompatibilità con una carica AIA **elettiva o di nomina** di chiunque abbia come fonte di reddito un'attività imprenditoriale, commerciale o professionale collegata all'AIA o alla FIGC **e/o alle componenti federali.**
- u) il divieto per gli arbitri di intrattenere rapporti di natura imprenditoriale, commerciale, professionale o di lavoro con società calcistiche affiliate alla FIGC **e/o, per gli arbitri impiegati in ambito professionistico, con tesserati professionisti della FIGC.**

#### **Art. 2 Potestà regolamentare**

1. I regolamenti dell'AIA, per la loro efficacia, devono ottenere, ai sensi dell'art. 32, comma 3 dello Statuto federale, l'approvazione da parte del Consiglio Federale.

#### **Art. 3 Potestà disciplinare**

1. Gli associati all'AIA devono essere assoggettati alla potestà disciplinare degli organi della FIGC.

#### **Art. 4 Assemblea Nazionale, Presidente Nazionale e Comitato Nazionale**

1. I regolamenti dell'AIA **disciplinano** le modalità di elezione del Presidente **e dei componenti del Comitato Nazionale** dell'AIA su base democratica e secondo il principio maggioritario, a scrutinio segreto e con votazione dedicata.
2. I requisiti per l'elezione del Presidente dell'AIA devono favorire il confronto democratico, agevolando la presentazione delle candidature.
3. **Il Presidente dell'AIA e i componenti del Comitato Nazionale sono eletti con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.**
4. **Il Presidente dell'AIA e i componenti del Comitato Nazionale sono eletti dai Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, dai Dirigenti benemeriti AIA, nominati da dodici mesi, dai Presidenti di Sezione, dai delegati assembleari da prevedere in numero adeguato a garantire la massima rappresentatività di tutti gli associati AIA in numero non inferiore a novecento elettori e, comunque, non superiore ad un totale di mille elettori.**
5. I regolamenti dell'AIA devono prevedere l'elezione dei delegati assembleari da parte di tutti gli arbitri maggiorenni in regola con il tesseramento al momento dell'elezione, con votazione dedicata da effettuarsi, su base regionale o macroregionale, in un momento antecedente e separato da quello in cui si svolgono le assemblee elettive sezionali.
6. **Il Presidente di sezione inquadrato in un organo tecnico nazionale non può esercitare il diritto di voto nell'Assemblea Generale elettiva. In tal caso, l'elezione del delegato che dovrà esercitare il diritto di voto in luogo del Presidente di Sezione si svolge immediatamente dopo l'elezione di quest'ultimo.**
7. **I delegati non possono assumere alcun incarico in ambito regionale o nazionale per le due stagioni sportive successive a quella in cui si è celebrata l'Assemblea Generale elettiva.**

8. Le candidature a Presidente dell'AIA, unitamente alla lista collegata e ad un documento sulle linee programmatiche e le candidature a componente del Comitato Nazionale non in lista devono essere depositate presso la Segreteria dell'AIA, almeno 40 giorni prima della assemblea.
9. Le candidature a Presidente dell'AIA, unitamente alla lista collegata e al documento sulle linee programmatiche, e le candidature a componente del Comitato Nazionale non in lista devono essere pubblicate sul sito dell'AIA e sul sito della FIGC almeno 20 giorni prima dell'Assemblea.
10. La candidatura alla carica di Presidente dell'AIA e di componente del Comitato Nazionale è libera, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto federale e dal Regolamento dell'AIA. La candidatura non può essere presentata per più di una carica.
11. L'assemblea generale elettiva della AIA deve essere convocata almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento.
12. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che l'Assemblea Generale Elettiva e le Assemblee elettive dei delegati assembleari possano svolgersi in presenza o in modalità on line.
13. I regolamenti dell'AIA devono prevedere la presenza di un Vicepresidente Vicario, che assuma le funzioni presidenziali in caso di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente.
14. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che in caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente, l'assemblea generale elettiva sia convocata entro 90 giorni, fatto salvo l'eventuale commissariamento da parte della FIGC.
15. Il Comitato Nazionale resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico, fatte salve le cause di anticipato scioglimento, decadenza o revoca.
16. I regolamenti dell'AIA possono prevedere che, oltre al Vicepresidente Vicario, non più di quattro associati vengano eletti automaticamente quali componenti effettivi mediante indicazione dei loro nominativi all'atto della presentazione della candidatura alla carica di Presidente.  
**In tal caso, è prevista una unica votazione a scrutinio segreto per il candidato Presidente e i candidati a componente del Comitato Nazionale, di cui uno con funzioni di Vice Presidente Vicario, inseriti nella lista collegata.**
17. I regolamenti dell'AIA devono prevedere l'elezione diretta a scrutinio segreto di non più di quattro componenti del Comitato Nazionale, di cui almeno uno per ciascuna macroregione, con l'espressione di una sola preferenza da parte degli aventi diritto al voto.
18. I regolamenti dell'AIA devono assicurare nel Comitato Nazionale un'adeguata rappresentanza di componenti provenienti da diverse parti del territorio nazionale.
19. In caso di candidatura a Presidente o componente del Comitato Nazionale successiva al terzo mandato consecutivo, si applica quanto previsto dal Dlgs 23 luglio 1999 n. 242 e ss. mm.
20. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che i responsabili degli Organi Tecnici Nazionali partecipino senza diritto di voto al Comitato Nazionale.
21. Il Comitato Nazionale, fatta salva la previsione di specifici *quorum* costitutivi o deliberativi, deve riunirsi validamente con la maggioranza semplice dei suoi componenti e deliberare a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti espressi, deve prevalere quello del Presidente.

#### **Art. 5 Consiglio Centrale e Consulta Regionale**

1. Il Consiglio Centrale deve essere composto dai componenti elettivi e di diritto del Comitato Nazionale e dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai Presidenti dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano, (o dai loro Vicepresidenti in caso di impedimento), dal Responsabile

ed eventualmente i componenti della Commissione esperti legali, dai componenti del Comitato dei garanti e dal responsabile del Servizio ispettivo nazionale, dai Delegati effettivi degli Ufficiali di gara. Il Presidente eletto uscente dell'AIA può essere invitato.

2. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che i Presidenti sezionali, i Presidenti e i componenti dei Comitati regionali **o delle Province autonome di Trento e Bolzano** facciano parte della Consulta Regionale **o della Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano**.

#### **Art. 6 Presidente Regionale, Presidente delle Province autonome di Trento e di Bolzano, Comitato Regionale e Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano**

1. I Regolamenti dell'AIA devono prevedere che i presidenti dei Comitati regionali **e dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano** siano nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale sentiti i presidenti delle Sezioni interessate.
2. Il Vicepresidente, i componenti e i referenti regionali **o provinciali** – il cui numero deve essere fissato dal Comitato Nazionale – non possono essere nominati direttamente dal Presidente del Comitato Regionale **o Provinciale**.

#### **Art. 7 Sezioni**

1. Le Sezioni AIA, quali associazioni di diritto privato non riconosciute, operano in conformità alla legge dello Stato, alle disposizioni del CONI, alle Norme federali ed ai Regolamenti dell'AIA.
2. I regolamenti dell'AIA devono disciplinare le modalità di elezione del Presidente di Sezione su base democratica e secondo il principio maggioritario, a scrutinio segreto e con votazione dedicata. Il Presidente Sezionale è eletto con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e dura in carica quattro anni, di norma corrispondenti al quadriennio olimpico, fatte salve le cause di anticipato scioglimento, decadenza o revoca.
3. Il Presidente di Sezione è eletto direttamente da tutti gli associati AIA maggiorenni, appartenenti alla Sezione, in regola con il tesseramento alla data di celebrazione dell'Assemblea.
4. I regolamenti dell'AIA disciplinano le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente Sezionale in maniera tale da favorire la presentazione di un largo numero di candidature, ferma restando l'appartenenza alla Sezione per la quale si presenta la candidatura e il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto federale e dal Regolamento dell'AIA.
5. I regolamenti dell'AIA disciplinano i tempi e le modalità di convocazione dell'Assemblea sezionale elettiva.
6. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che le Assemblee Elettive sezionali possono svolgersi in presenza o in modalità on line.
7. I componenti del Consiglio direttivo della Sezione sono nominati dal Presidente Sezionale. I regolamenti dell'AIA devono prevedere norme volte a favorire la presenza nel Consiglio Direttivo Sezionale di componenti di genere diverso da quello della maggioranza.
8. I regolamenti dell'AIA devono prevedere norme volte a garantire la presenza nel Consiglio Direttivo Sezionale di esponenti della minoranza espressa dalle elezioni alla presidenza sezionale.

#### **Art. 8 Organi tecnici**

1. I regolamenti dell'AIA devono prevedere la separazione a livello nazionale della funzione tecnica da quella associativa, anche mediante il divieto, per i responsabili ed i componenti degli organi

tecnici, di svolgere altra attività tecnica ed associativa per tutta la durata del loro incarico.

2. Gli organi tecnici nazionali devono essere composti da un responsabile e da un numero di componenti fissato dal Comitato Nazionale.
3. I regolamenti dell'AIA possono prevedere la presenza negli organi tecnici nazionali di un allenatore che presenti alti requisiti di indipendenza ed esperienza, e che non sia in conflitto di interessi, con funzioni di ausilio tecnico ed esclusione di ogni competenza in materia di designazioni.
4. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che la nomina dei responsabili e dei componenti degli Organi Tecnici Nazionali sia di competenza del Comitato Nazionale.
5. I regolamenti dell'AIA possono prevedere la qualifica di **Video Match Official (VMO)**.
6. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che, per le competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, gli organi tecnici competenti provvedano alle designazioni arbitrali tenendo conto di criteri di economicità e di prossimità territoriale.

#### **Art. 9 Garanzie etiche e procedure**

1. I regolamenti dell'AIA devono prevedere apposite norme e procedure volte ad assicurare che le funzioni arbitrali siano svolte con lealtà e probità ed in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.
2. I regolamenti dell'AIA devono prevedere l'istituzione ed il funzionamento di un Comitato dei Garanti, preposto alla garanzia della struttura associativa ed alla prevenzione e segnalazione di comportamenti, procedure e norme interne che possano costituire ostacolo alla indipendenza, efficienza e moralità del settore arbitrale.
3. I componenti il Comitato dei Garanti devono essere persone di alto profilo etico e professionale e devono essere nominati, in maggioranza, da persone autorevoli che rivestano cariche dell'ordinamento sportivo esterne all'AIA.
4. L'AIA deve predisporre e sottoporre alla approvazione del Consiglio Federale un codice etico.
5. I regolamenti dell'AIA devono prevedere l'obbligo per gli arbitri di sottoscrivere per accettazione il codice etico.

#### **Art. 10 Settore Tecnico Arbitrale**

Tra le funzioni attribuite al Settore Tecnico Arbitrale deve essere inclusa quella di indire e tenere riunioni periodiche con rappresentanti delle Leghe e delle componenti tecniche federali al fine di esaminare questioni riguardanti l'attività e le prestazioni degli arbitri.

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. **Il regolamento dell'AIA, il Regolamento elettivo della Assemblea Generale e il Regolamento Elettivo Sezionale devono essere adeguati ai presenti Principi entro e non oltre il 31 luglio 2024 ed entreranno in vigore il giorno successivo alla approvazione del Consiglio Federale, fatta eccezione per quanto previsto al successivo punto 2. L'AIA dovrà procedere all'adeguamento, prima della suddetta scadenza, qualora si rendesse necessario indire l'Assemblea generale elettiva e/o le Assemblee sezionali elettive prima del 31 luglio 2024.**
2. **L'adeguamento dei Regolamenti dell'AIA a quanto previsto all'art. 1, comma 1, lettera o) deve avvenire entro 10 giorni dalla pubblicazione dei presenti Principi Informativi.**



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASSELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 250/A

Il Consiglio Federale

- preso atto della proposta dell'Assemblea della Divisione Serie A Femminile Professionistica di modificare l'Art. 9 – Norme Finali e Transitorie - del proprio Regolamento;
- ravvisata l'opportunità di tale modifica;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di modificare il Regolamento della Divisione Serie A Femminile Professionistica secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## **REGOLAMENTO DELLA DIVISIONE SERIE A FEMMINILE PROFESSIONISTICA**

### **Art. 1 – La Divisione Serie A Femminile Professionistica**

1. La Divisione Serie A Femminile Professionistica (d'ora in avanti Divisione) è inquadrata nella F.I.G.C., esercita le funzioni amministrative e di gestione attribuitele dalla Federazione ed assolve ad ogni compito ad essa demandato nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali.
2. L'attività di indirizzo strategico della Divisione è demandata a un Consiglio Direttivo, formato da cinque componenti eletti dall'Assemblea delle società di Serie A, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dal presente regolamento.
3. Alla Divisione è demandata l'organizzazione del Campionato di Serie A femminile, della Coppa Italia Femminile, della Supercoppa Femminile e del Campionato Primavera 1.

### **Art. 2 – Le Società**

1. La Divisione ha sede presso la F.I.G.C., organizza e disciplina l'attività delle società della Serie A femminile, è dotata di sostanziale autonomia gestionale e amministrativa, pur se nel rispetto della compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali e sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo della F.I.G.C..
2. Appartengono alla Divisione le società che, in possesso del prescritto titolo sportivo, partecipano al Campionato di Serie A femminile, a fronte dell'adempimento a tutti gli obblighi di legge e alle prescrizioni disposte dai competenti Organi Federali.

### **Art. 3 - L'Assemblea**

1. L'Assemblea della Serie A si riunisce in sede ordinaria o in sede straordinaria.
2. L'Assemblea della Serie A si riunisce:
  - a) in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo per:
    - 1) l'elezione del Presidente della Divisione e degli altri quattro componenti del Consiglio Direttivo, di cui uno Vice Presidente;
    - 2) la revoca delle cariche elettive;
    - 3) deliberare sulle proposte al Consiglio Federale riguardanti il Regolamento della Divisione, che disciplina le articolazioni e il funzionamento della stessa;
    - 4) deliberare sulla proposta al Consiglio Federale in materia dei criteri di ripartizione delle risorse audiovisive c/o promopubblicitarie;
    - 5) deliberare in materia di distribuzione degli incassi derivanti dalle manifestazioni

organizzate dalla Divisione;

- 6) approvare, modificare e revocare le linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;
- 7) deliberare in merito all'assegnazione dei diritti audiovisivi collettivi, anche a seguito di trattativa privata;
- 8) deliberare in merito alla sottoscrizione di contratti e accordi di sponsorizzazione e promo-pubblicitari della Divisione;
- 9) adottare ogni altra decisione che dovesse esserle rimessa dal Consiglio Direttivo.

La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno sette giorni prima della data della riunione.

- b) in via straordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o comunque su richiesta di almeno la metà delle società aventi diritto di voto.

Le richieste di convocazione al Presidente del Consiglio Direttivo devono essere motivate e pervenire a mezzo posta elettronica certificata. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno cinque giorni prima della data della riunione.

3. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di società che rappresentino i quattro quinti (4/5) dei voti e, in seconda convocazione, a distanza di minimo 2 ore, con la presenza delle società che rappresentino la maggioranza dei voti, fatti salvi diversi quorum previsti dalla Legge.

4. In caso di mancata o irregolare convocazione, l'Assemblea è comunque valida se sono presenti tutte le società di Serie A.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Le Assemblee elettive sono presiedute da soggetto eletto dalla stessa Assemblea con voto palese. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta da soggetto designato dal Presidente dell'Assemblea.

6. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione si svolge a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta le società che rappresentino almeno due terzi (2/3) dei voti assembleari, fatti salvi diversi quorum previsti dalla Legge. Tutte le votazioni riguardanti le elezioni devono tenersi a scrutinio segreto, con strumentazione elettronica e/o cartacea.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con il raggiungimento della maggioranza di voti favorevoli delle società presenti, ad eccezione delle votazioni riguardanti l'elezione di cariche, fatti salvi diversi quorum previsti dalla Legge.

8. Nelle Assemblee della Divisione, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione, quale organo di garanzia elettorale.

9. Il verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario, è depositato presso la segreteria della Divisione entro cinque giorni lavorativi dalla data di svolgimento della relativa assemblea e

trasmesso dalla segreteria della Divisione alle società – a mezzo pec - entro cinque giorni dal deposito.

10. Avverso le delibere dell'Assemblea è ammesso ricorso al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dall'art. 83 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva. A tal riguardo il *dies a quo* si intende la data di ricezione della relativa delibera.

#### **Art. 4 – Il Presidente e il Vice Presidente**

1. Il Presidente della Divisione Serie A femminile Professionistica rappresenta la Divisione, assume ogni determinazione o iniziativa necessaria o utile al funzionamento della stessa e può conferire deleghe per materia o per singole attività ad uno o più consiglieri della Divisione. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità e in ogni caso con periodicità almeno bimestrale; cura i rapporti istituzionali per la Divisione.

2. I candidati alla carica di Presidente della Divisione devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria della Divisione almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Le candidature a Presidente devono essere presentate da almeno quattro società aventi diritto di voto. Le candidature sono presentate su moduli predisposti dalla FIGC. Le elezioni devono tenersi a scrutinio segreto, con modalità elettronica o con schede cartacee.

3. Il Presidente è eletto dalla Assemblea, in prima votazione, con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti. Le successive votazioni richiedono un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti (i.e. 50 per cento più uno dei presenti).

4. Il Vice Presidente è eletto dalla Assemblea, nella persona del Consigliere che ha ricevuto il più alto numero di voti tra i quattro Consiglieri. In caso di parità di voti, è eletto Vice Presidente il candidato con minore età anagrafica.

5. Le funzioni del Presidente, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle, sono svolte dal Vice Presidente.

6. Il Presidente e il Vice Presidente decadono nel caso in cui, per effetto di impedimento, non siano in grado di assolvere alle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi.

#### **Art. 5 - Elezione del Consiglio Direttivo**

1. L'Assemblea delle società di Serie A, dopo la elezione del Presidente, elegge i quattro componenti del Consiglio Direttivo. In prima votazione ciascuna società potrà esprimere quattro preferenze tra i candidati alla carica di Consigliere. In caso di ballottaggio, ciascuna società potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri da eleggere. I candidati all'elezione di Consigliere devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria della Divisione almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. La candidatura a Consigliere deve essere presentata da almeno 2 società aventi diritto al voto, mediante comunicazione alla Segreteria della Divisione.

Sono eletti alla carica di componente del Consiglio Direttivo i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra i candidati non

eletti in esito al quale risulterà/anno eletto/i il/i candidato/i che avrà/anno ricevuto più voti. In caso di ulteriore parità di voti, risulterà/anno eletto/i il/i candidato/i con minore età anagrafica.

Le candidature sono presentate sui moduli predisposti dalla F.I.G.C..

Le elezioni in sede Assembleare devono tenersi a scrutinio segreto, con modalità elettronica o con schede cartacee.

2. Il Consiglio Direttivo decade al venir meno della maggioranza dei componenti, salvo che non si debba procedere a sostituzione di uno o più componenti ai sensi del seguente comma 4. Il Consiglio Direttivo decade altresì per dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, lo stesso resta in carica per la sola ordinaria amministrazione. L'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo deve tenersi entro 60 giorni dalla decadenza.

In caso di esito infruttuoso della Assemblea Elettiva, il Consiglio Federale nomina un Commissario Straordinario. Il Consiglio Federale nomina un Commissario Straordinario anche per gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività della Divisione, ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento.

3. I componenti del Consiglio Direttivo decadono: (i) al venir meno dei requisiti previsti all'art. 6 comma 3 del presente Regolamento; (ii) in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato; (iii) alla cessazione dell'appartenenza alla Divisione della società che rappresentano o al venir meno del proprio rapporto con detta società. I Consiglieri decadono dalla loro carica se non partecipano a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.

4. In caso di decadenza ovvero di dimissioni di uno o più Consiglieri, che non comporti la decadenza dell'intero Consiglio, il Presidente o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Vice Presidente, entro venti giorni dall'accertamento della decadenza ovvero dal ricevimento delle dimissioni, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo o dei nuovi Consiglieri. Il mandato del nuovo o dei nuovi consiglieri scadrà contemporaneamente al mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 6 – Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e quattro consiglieri, di cui uno Vice Presidente, eletti dall'Assemblea delle società di Serie A.

2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza del Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Vice Presidente.

3. Il Presidente del Consiglio Direttivo e almeno uno dei consiglieri non devono avere alcun rapporto, diretto c/o indiretto, a qualsiasi titolo, con le società di Serie A, Serie B o Serie C femminile, c/o con le società di altra Lega professionistica, c/o con gli azionisti di riferimento e le controllate e/o con il gruppo di appartenenza delle suddette società.

La qualifica di componente del Consiglio Direttivo, ivi compresa quella di Presidente, è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale o incarico conferito dalla FIGC.

Ai componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 29 dello Statuto.

4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo assiste il Segretario della Divisione.

5. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente definisce il programma per l'attuazione degli obiettivi programmatici della Divisione, valuta le politiche e procedure da seguire in materia di ammissione e organizzazione delle Competizioni ad esso demandate e assolve ogni altro compito

eventualmente demandato dalla F.I.G.C. per l'organizzazione dell'attività.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, da almeno tre componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione indica data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata a mezzo posta elettronica certificata, a tutti i componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza, nei quali il termine si riduce a due giorni.

7. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della F.I.G.C. ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità, e comunque, almeno con cadenza bimestrale. Il Presidente del Consiglio Direttivo, per la redazione dei verbali, è assistito dal Segretario della Divisione.

8. Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che fra questi vi sia il Presidente.

9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo presenti alla relativa riunione. In caso di parità, il voto del Presidente prevale.

10. Il verbale del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Divisione, è depositato presso la segreteria della Divisione entro cinque giorni lavorativi dalla data di svolgimento della relativa riunione e trasmesso dalla segreteria della Divisione alla società – a mezzo pec - entro cinque giorni dal deposito

11. Avverso le delibere del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dall'art. 83 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva. A tal riguardo il *dies a quo* si intende la data di ricezione della relativa delibera.

12. Le riunioni si potranno svolgere anche con sistema di teleconferenza o videoconferenza.

#### **Art. 7 – Funzionamento delle sedute assembleari**

1. In sede assembleare il Presidente del Consiglio Direttivo, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.

2. Le società partecipanti all'Assemblea devono essere rappresentate, alternativamente, dal legale rappresentante o da un soggetto delegato a rappresentare la società e a impegnarla validamente agli effetti sportivi e nei rapporti con gli Organi Federali.

3. Ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà delle società farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante di altra società. Talc facoltà non può essere esercitata per più di due Assemblee consecutive. Ciascuna società non può ricevere più di una delega relativamente ad una determinata Assemblea.

#### **Art. 8 – Uffici di Segreteria amministrativa**

1. La struttura amministrativa della Divisione è organizzata in base a criteri di efficienza, di

efficacia e di economicità, ed è diretta da un Segretario della, nominato dal Presidente Federale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

2. Il Segretario della Divisione cura l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività attribuite alla Divisione, rispondendo operativamente al Segretario Generale.

#### **Art. 9 - Norme finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento avrà efficacia fino a diversa determinazione da parte del Consiglio Federale e comunque non oltre il 30 giugno 2027.

**2. L'Assemblea per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo della Divisione Serie A Femminile Professionistica deve essere convocata senza indugio e comunque prima dell'inizio del Campionato di Serie A femminile stagione sportiva 2024/2025.**

**3. Dal 1° luglio 2024 e sino all'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo della Divisione Serie A Femminile Professionistica operano in prorogatio, per la sola ordinaria amministrazione, il Presidente e il Consiglio Direttivo in carica.**

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASSELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 251/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare il Regolamento della Divisione Serie B Femminile;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare il Regolamento della Divisione Serie B Femminile secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



## **REGOLAMENTO DELLA DIVISIONE SERIE B FEMMINILE**

### **Art. 1 – La Divisione Serie B Femminile**

1. La Divisione Serie B Femminile (d'ora in avanti Divisione) è inquadrata nella F.I.G.C., esercita le funzioni amministrative e di gestione attribuitegli dalla Federazione ed assolve ad ogni compito ad essa demandato nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali.
2. L'attività di indirizzo strategico della Divisione Serie B femminile è demandata a un Consiglio Direttivo, formato da quattro componenti eletti dal Consiglio Federale e da tre componenti eletti dall'Assemblea delle società di Serie B, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dal presente regolamento.
3. Alla Divisione Serie B femminile è demandata l'organizzazione del Campionato di Serie B femminile e del Campionato Primavera 2.

### **Art. 2 – Le Società**

1. La Divisione ha sede presso la F.I.G.C., organizza e disciplina l'attività delle società della Serie B Femminile, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali e sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo della F.I.G.C..
2. Appartengono alla Divisione le società che, in possesso del prescritto titolo sportivo, partecipano al Campionato di Serie B femminile, a fronte dell'adempimento a tutti gli obblighi di legge e alle prescrizioni disposte dai competenti Organi Federali.

### **Art. 3 - L'Assemblea**

1. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria o in sede straordinaria.
2. L'Assemblea pertanto si riunisce:
  - a) in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo per:
    - 1) l'elezione dei tre membri del Consiglio Direttivo di propria competenza;
    - 2) l'elezione del delegato assembleare e del delegato assembleare supplente in rappresentanza delle società non professionistiche della Divisione, nell'Assemblea della FIGC e nell'Assemblea della LND;
    - 3) deliberare sulla proposta al Consiglio Federale in materia dei criteri di ripartizione delle risorse audiovisive e/o promopubblicitarie che interessano le Società della Serie B femminile;
    - 4) adottare ogni altra decisione che dovesse essergli rimessa dal Consiglio Direttivo.

La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno

sette giorni prima della data della riunione.

- b) in via straordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o comunque su richiesta di almeno la metà delle società aventi diritto di voto.

Le richieste di convocazione al Presidente del Consiglio Direttivo devono essere motivate e pervenire a mezzo posta elettronica certificata. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno cinque giorni prima della data della riunione.

3. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di società che rappresentino i quattro quinti (4/5) dei voti e, in seconda convocazione, con la presenza delle società che rappresentino la maggioranza dei voti.

4. In caso di mancata o irregolare convocazione, l'Assemblea è comunque valida se sono presenti tutte le società della Divisione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano. Le Assemblee elettive sono presiedute da soggetto eletto dalla stessa Assemblea con voto palese. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta da soggetto designato dal Presidente dell'Assemblea.

6. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione si svolge a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta le società che rappresentino almeno due terzi (2/3) dei voti assembleari. Tutte le votazioni riguardanti le elezioni devono tenersi a scrutinio segreto, con strumentazione elettronica e/o cartacea.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con il raggiungimento della maggioranza di voti favorevoli delle società presenti, ad eccezione delle votazioni riguardanti l'elezione di cariche.

8. Nelle Assemblee, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione, quale organo di garanzia elettorale.

9. Ai fini dell'elezione del Delegato assembleare e del Delegato assembleare supplente, partecipano all'Assemblea esclusivamente le società non professionistiche appartenenti alla Divisione.

Il Delegato eletto partecipa con diritto di voto all'Assemblea della LND, ai soli fini della elezione dei Consiglieri Federali Nazionali, e della designazione del candidato della LND alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della FIGC.

Lo stesso partecipa, altresì, quale Delegato della LND alle Assemblee federali.

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 7 si applicano le norme procedurali previste per l'Assemblea di Divisione.

10. Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dall'art. 83 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva.

#### **Art. 4 – Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 consiglieri: quattro sono eletti dal Consiglio Federale della F.I.G.C. e tre sono eletti dall'Assemblea delle società di Serie B.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza del Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Consigliere più anziano.
3. Il Presidente del Consiglio Direttivo non deve avere alcun rapporto, diretto e/o indiretto, a qualsiasi titolo, con le società partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione. La qualifica di componente del Consiglio Direttivo, ivi compresa quella di Presidente, è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale o incarico conferito dalla FIGC. Ai componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 29 dello Statuto.
4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno facoltà di assistere il Presidente Federale e il Segretario Generale della F.I.G.C., o loro delegati oltre al Segretario della Divisione.
5. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e di concerto con il Presidente Federale definisce il programma per l'attuazione degli obiettivi programmatici della Divisione, valuta le politiche e procedure da seguire in materia di ammissione e organizzazione delle competizioni ad esso demandate e assolve ogni altro compito eventualmente demandato dalla F.I.G.C. per l'organizzazione dell'attività.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, da almeno quattro componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione indica data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata a mezzo posta elettronica certificata, a tutti i componenti il Consiglio Direttivo, alla Presidenza e alla Segreteria Generale della F.I.G.C.. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza, nei quali il termine si riduce a due giorni.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della F.I.G.C. ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità, e comunque, almeno con cadenza bimestrale. Il Presidente del Consiglio Direttivo, per la redazione dei verbali, è assistito dal Segretario della Divisione.
8. Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che fra questi vi sia il Presidente.
9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo presenti alla relativa riunione. In caso di parità, il voto del Presidente prevale.
10. Il verbale del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Divisione, è depositato presso la segreteria della Divisione entro cinque giorni lavorativi dalla data di svolgimento della relativa riunione.
11. Le riunioni si potranno svolgere anche con sistema di teleconferenza o videoconferenza.

#### **Art. 5 – Il Presidente del Consiglio Direttivo**

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo assume, di concerto con il Presidente Federale ogni

determinazione o iniziativa necessaria o utile al funzionamento della Divisione. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità e in ogni caso con periodicità almeno bimestrale; cura i rapporti istituzionali per la Divisione.

2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, su candidatura dell'interessato, da presentarsi in occasione della prima riunione del Consiglio.

3. Le funzioni del Presidente, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle, sono svolte dal Consigliere più anziano.

4. Il Presidente decade nel caso in cui, per effetto di impedimento, non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi.

5. Il Presidente è eletto, in prima votazione, con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti. Le successive votazioni richiedono un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti (i.e. 50 per cento più uno dei presenti).

6. La revoca per giusta causa del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo può essere disposta dall'Assemblea con il raggiungimento di due terzi (2/3) dei voti favorevoli delle società aventi diritto di voto. Qualora il Presidente e/o i Componenti del Consiglio Direttivo siano stati eletti dal Consiglio Federale la revoca deve essere deliberata dal Consiglio Federale, su proposta dell'Assemblea delle società.

#### **Art. 6 - Procedure elettorali del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio federale elegge i componenti del Consiglio Direttivo di propria competenza, su proposta del Presidente Federale, a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

2. L'Assemblea delle società di Serie B elegge i Consiglieri di propria competenza, nel numero di tre rappresentanti. In prima votazione ciascuna società potrà esprimere tre preferenze tra i candidati alla carica di Consigliere. In caso di ballottaggio, ciascuna società potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri da eleggere. I candidati all'elezione di Consigliere devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria della Divisione almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. La candidatura a Consigliere deve essere presentata da almeno 3 società aventi diritto al voto, mediante comunicazione alla Segreteria della Divisione.

Sono eletti alla carica di componente del Consiglio Direttivo i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra i candidati non eletti in esito al quale risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto più voti. In caso di ulteriore parità di voti, risulterà eletto il candidato con minore età anagrafica.

Le candidature sono presentate sui moduli appositamente predisposti dalla F.I.G.C..

Le elezioni in sede Assembleare devono tenersi a scrutinio segreto, con modalità elettronica o con schede cartacee.

3. I componenti del Consiglio Direttivo decadono: (i) al venir meno dei requisiti previsti all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento; (ii) in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato; (iii) alla cessazione dell'appartenenza alla Divisione della società che rappresentano o al venir meno del proprio rapporto con detta società. I

consiglieri decadono dalla loro carica se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo. In tutti i casi, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.

4. In caso di decadenza ovvero di dimissioni di uno o più Consiglieri eletti dall'Assemblea, il Presidente o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Consigliere più anziano, entro venti giorni dall'accertamento della decadenza ovvero dal ricevimento delle dimissioni, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo o dei nuovi Consiglieri. In caso di decadenza ovvero di dimissioni di uno o più Consiglieri eletti dal Consiglio Federale, il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Consigliere più anziano, informa il Consiglio Federale entro venti giorni dall'accertamento della decadenza ovvero dal ricevimento delle dimissioni. Il medesimo Consiglio provvederà alla nuova elezione in occasione della prima riunione utile. Il mandato del nuovo o dei nuovi consiglieri scadrà contemporaneamente al mandato del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decade al venir meno della maggioranza dei componenti, salvo che non si debba procedere a sostituzione per cessazione della appartenenza alla Divisione della società o per cessazione del rapporto con detta società. Il Consiglio Direttivo decade altresì per dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, lo stesso resta in carica per la sola ordinaria amministrazione. L'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo deve tenersi entro 60 giorni dalla decadenza.

In caso di esito infruttuoso della Assemblea Elettiva, il Consiglio Federale nomina un Commissario Straordinario. Il Consiglio Federale nomina un Commissario Straordinario anche per gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività della Divisione, ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento.

#### **Art. 7 – Il Delegato Assembleare**

1. Chiunque intenda ricoprire la carica di Delegato Assembleare ovvero Delegato Assembleare Supplente deve presentare la propria candidatura presso la Segreteria della Divisione, almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

Per la candidatura è necessaria la qualifica di Dirigente di società non professionistica affiliata alla FIGC e associata alla Divisione Serie B.

La candidatura deve contenere, oltre al nominativo e ai dati anagrafici del soggetto candidato, la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di elettorato passivo previsti dallo Statuto FIGC e dalle norme federali, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui allo Statuto FIGC e alle norme federali; nonché dalla designazione di almeno 4 società non professionistiche appartenenti alla Divisione aventi diritto di voto.

2. In sede Assembleare, le società non professionistiche aventi diritto di voto, possono esprimere al massimo una preferenza.

Risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti validi.

In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con minore età anagrafica.

Il secondo in ordine di graduatoria sarà eletto come Delegato Supplente.

3. La perdita della qualifica di Dirigente di società o il mancato inquadramento della società di appartenenza tra quelle partecipanti al Campionato di Serie B femminile, ovvero il mutamento dello status della società di appartenenza del Delegato nel corso del quadriennio, comporta – su comunicazione della Divisione e a seguito di determinazione del Consiglio Federale – la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.

## **Art. 8 – Funzionamento delle sedute assembleari**

1. In sede assembleare il Presidente del Consiglio Direttivo, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.
2. Le società partecipanti all'Assemblea devono essere rappresentate, alternativamente, dal legale rappresentante o da un soggetto delegato a rappresentare la società e a impegnarla validamente agli effetti sportivi e nei rapporti con gli Organi Federali.
3. Ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà delle società farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante di altra società della Divisione. Tale facoltà non può essere esercitata per più di due Assemblee consecutive. Ciascuna società non può ricevere più di una delega relativamente ad una determinata Assemblea.

## **Art. 9 – Uffici di Segreteria amministrativa**

1. La struttura amministrativa della Divisione è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, ed è diretta da un Segretario, nominato dal Presidente Federale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.
2. Il Segretario cura l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività attribuite alla Divisione, rispondendo operativamente al Segretario Generale.

## **Art. 10 - Norme finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento avrà efficacia fino a diversa determinazione da parte del Consiglio Federale e comunque non oltre il 30 giugno 2027.

**2. Il Consiglio federale, senza indugio e comunque prima dell'inizio del Campionato di Serie B femminile stagione sportiva 2024/2025, elegge i componenti del Consiglio Direttivo di propria competenza.**

**All'esito della elezione di cui al comma 2, l'Assemblea delle società di Serie B deve essere convocata senza indugio e comunque prima dell'inizio del Campionato di Serie B femminile stagione sportiva 2024/2025 per eleggere i Consiglieri di propria competenza, nel numero di tre rappresentanti.**

**3. Dal 1° luglio 2024 e sino alla ricostituzione degli organi operano in prorogatio, per la sola ordinaria amministrazione, il Presidente e il Consiglio Direttivo in carica.**

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 255/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno emanare per la stagione sportiva 2024/2025 le disposizioni in materia di garanzie integrative che dovranno prestare le società di Serie B e di Serie C al superamento di determinati massimali del costo del lavoro al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità e del contenimento dei costi;
- visto l'art. 27 dello statuto federale

d e l i b e r a

di approvare, secondo il testo allegato sub A), le disposizioni in materia di garanzie integrative e dei relativi adempimenti che le società di Serie B e di Serie C saranno tenute ad assolvere, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, nel caso di superamento dei massimali di costo del lavoro.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## **1. Adempimenti per società della Lega Nazionale Professionisti Serie B**

Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie B, qualora nel corso della stagione sportiva 2024/2025 il proprio ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori, dei tecnici e dei direttori sportivi, esclusi i premi pattuiti per il raggiungimento di un determinato numero di goal o per il conseguimento della promozione al campionato superiore, superi i massimali di seguito riportati, dovranno prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza degli stessi:

- euro 22.000.000,00, per le società retrocesse al termine del Campionato di Serie A 2023/2024 dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro;
- euro 16.000.000,00, per le società retrocesse al termine del Campionato di Serie A 2023/2024 dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva, ovvero per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre;
- euro 10.000.000,00, per tutte le altre società di Serie B 2024/2025.

Sono compensi lordi, fissi e variabili, ai fini delle presenti disposizioni:

- gli emolumenti fissi lordi relativi alla stagione sportiva in corso;
- gli incentivi all'esodo il cui pagamento è dovuto nella stagione sportiva in corso;
- gli emolumenti variabili lordi relativi alla stagione sportiva in corso (di seguito "Premi"), ad esclusione dei premi pattuiti per il raggiungimento di un determinato numero di goal o per il conseguimento della promozione al campionato di categoria superiore (di seguito "Premi Esclusi");
- i corrispettivi (fissi, variabili e premiali) dei contratti di sfruttamento del diritto di immagine relativi alla stagione sportiva in corso, anche se stipulati con società o soggetti terzi rispetto alle persone la cui immagine è concessa.

I "Premi" possono essere pattuiti in misura massima predeterminata (di seguito "Premi predeterminati") o possono essere pattuiti in misura non predeterminabile (di seguito "Premi non predeterminabili").

Ove i "Premi predeterminati" siano pattuiti come tra loro cumulabili, si intenderanno tra loro sommati, mentre ove siano pattuiti come tra loro non cumulabili, si intenderà prevalente il premio maggiore.

Ove i "Premi predeterminati" siano pattuiti congiuntamente a "Premi Esclusi", il "Premio" verrà computato integralmente.

Ove siano convenuti "Premi non predeterminabili" (ad es. erogazione di una somma a "ogni rigore parato", a "ogni assist", ecc.), si computerà in via convenzionale il valore di euro 36.000,00.

La garanzia dovrà essere fornita attraverso fideiussione a prima richiesta, secondo i modelli predisposti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, rilasciata da:

- a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;
- b) imprese di assicurazione iscritte nell'Albo IVASS ed autorizzata all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con un rating minimo Baa2, se accertato da Moody's o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. In assenza del documento SFCR sopra richiamato, l'impresa di assicurazione deve avere un rating minimo A3 se accertato da Moody's o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch ovvero "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. L'accettazione della garanzia è subordinata all'assenza di



contenziosi tra le Leghe e l'ente emittente.

In alternativa, o anche congiuntamente alla suddetta garanzia, le società della Lega Nazionale Professionisti Serie B possono costituire un deposito a garanzia (c.d. *escrow account*) presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia.

La garanzia dovrà essere depositata presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B:

- entro il 1° agosto 2024 per i contratti relativi alle figure tecniche da tesserarsi presso il settore Tecnico F.I.G.C.;
- entro il 9 agosto 2024 per i contratti preliminari valevoli per la stagione 2024/2025;
- entro il 9 agosto 2024 per i contratti relativi alle altre figure tecniche da tesserarsi presso il Settore Tecnico F.I.G.C.;
- entro il 9 agosto 2024 per i contratti depositati dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024;
- entro il 9 settembre 2024 per i contratti depositati dal 1° agosto 2024 al 30 agosto 2024;
- entro il 10 febbraio 2025 per i contratti depositati dal 2 gennaio 2025 al 3 febbraio 2025;
- entro il termine di otto giorni per tutti i contratti depositati al di fuori dei periodi di campagna trasferimenti di cui sopra.

L'inosservanza di tale prescrizione determinerà la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B, nonché l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2024/2025.

Qualora i massimali risultino superati già al 1° luglio 2024, per effetto di precedenti contratti ratificati e valevoli per la stagione sportiva 2024/2025, la società interessata dovrà depositare le prescritte garanzie entro il 9 agosto 2024.

Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie B che abbiano puntualmente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 85 lett. A) paragrafi V) e VI) delle NOIF, in ordine al versamento degli emolumenti, degli incentivi all'esodo, delle ritenute e dei contributi, potranno ridurre, in maniera proporzionale agli importi corrisposti, le garanzie integrative rilasciate a seguito del superamento dei massimali sui compensi lordi, fissi e variabili.

Qualora nel corso della stagione sportiva l'ammontare residuo dei compensi lordi, fissi e variabili, si riduca al di sotto dei massimali, la società interessata potrà richiedere lo svincolo totale della garanzia in essere prestata ai sensi del presente paragrafo.

Le presenti disposizioni non trovano applicazione nel caso in cui l'indicatore di Liquidità, calcolato, secondo quanto previsto dall'art. 85 delle NOIF, al 31 marzo 2024 per la sessione estiva della campagna trasferimenti e al 30 settembre 2024 per la sessione invernale della campagna trasferimenti, rispetti la misura minima di 1. In caso di mancato rispetto di tale misura minima, non sarà preso in considerazione l'eventuale ripristino della stessa attraverso le modalità previste dalla normativa federale. Ai fini di quanto sopra, le società devono depositare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B l'indicatore di Liquidità.

### **Norma programmatica**

Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie B, qualora nel corso della stagione sportiva 2025/2026 il proprio ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori, dei tecnici e dei direttori sportivi, esclusi i premi pattuiti per il raggiungimento di un determinato numero di goal o per il conseguimento della promozione al campionato superiore, superi i massimali di seguito riportati, dovranno prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza degli stessi:

- euro 20.000.000,00, per le società retrocesse al termine del Campionato di Serie A 2024/2025 dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro;

- euro 14.000.000,00, per le società retrocesse al termine del Campionato di Serie A 2024/2025 dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva, ovvero per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre;
- euro 9.000.000,00, per tutte le altre società di Serie B 2025/2026.

## **2. Adempimenti per società della Lega Italiana Calcio Professionistico**

Le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, qualora nel corso della stagione sportiva 2024/2025 il proprio ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori, dei tecnici e dei direttori sportivi, esclusi i premi pattuiti per il raggiungimento di un determinato numero di goal o per il conseguimento della promozione al campionato superiore, superi il massimale di euro 1.000.000,00, dovranno prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad euro 1.000.000,00.

Sono compensi lordi, fissi e variabili, ai fini delle presenti disposizioni:

- gli emolumenti fissi lordi relativi alla stagione sportiva in corso;
- gli incentivi all'esodo il cui pagamento è dovuto nella stagione sportiva in corso;
- gli emolumenti variabili lordi relativi alla stagione sportiva in corso (di seguito "Premi"), ad esclusione dei premi pattuiti per il raggiungimento di un determinato numero di goal o per il conseguimento della promozione al campionato di categoria superiore (di seguito "Premi Esclusi");
- i corrispettivi (fissi, variabili e premiali) dei contratti di sfruttamento del diritto di immagine relativi alla stagione sportiva in corso, anche se stipulati con società o soggetti terzi rispetto alle persone la cui immagine è concessa.

I "Premi" possono essere pattuiti in misura massima predeterminata (di seguito "Premi predeterminati") o possono essere pattuiti in misura non predeterminabile (di seguito "Premi non predeterminabili").

Ove i "Premi predeterminati" siano pattuiti come tra loro cumulabili, si intenderanno tra loro sommati, mentre ove siano pattuiti come tra loro non cumulabili, si intenderà prevalente il premio maggiore.

Ove i "Premi predeterminati" siano pattuiti congiuntamente a "Premi Esclusi", il Premio verrà computato integralmente.

Ove siano convenuti "Premi non predeterminabili" (ad es. erogazione di una somma a "ogni presenza", a "ogni assist", ecc.), si computerà in via convenzionale il valore di euro 12.000,00.

La garanzia dovrà essere fornita attraverso fideiussione a prima richiesta, secondo i modelli predisposti dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, rilasciata da:

- banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;
- imprese di assicurazione iscritte nell'Albo IVASS ed autorizzata all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con un rating minimo Baa2, se accertato da Moody's o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFQR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. In assenza del documento SFQR sopra richiamato, l'impresa di assicurazione deve avere un rating minimo A3 se accertato da Moody's o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch ovvero "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. L'accettazione della garanzia è subordinata all'assenza di contenziosi tra le Leghe e l'ente emittente.

In alternativa, o anche congiuntamente alla suddetta garanzia, le società della Lega Italiana Calcio Professionistico possono costituire un deposito a garanzia (c.d. *escrow account*) presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia.

La garanzia dovrà essere depositata presso la Lega Italiana Calcio Professionistico:

- entro il 1° agosto 2024 per i contratti relativi alle figure tecniche da tesserarsi presso il settore Tecnico F.I.G.C.;
- entro il 9 agosto 2024 per i contratti preliminari valevoli per la stagione 2024/2025;
- entro il 9 agosto 2024 per i contratti relativi alle altre figure tecniche da tesserarsi presso il Settore Tecnico F.I.G.C.;
- entro il 9 agosto 2024 per i contratti depositati dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024;
- entro il 9 settembre 2024 per i contratti depositati dal 1° agosto 2024 al 30 agosto 2024;
- entro il 10 febbraio 2025 per i contratti depositati dal 2 gennaio 2025 al 3 febbraio 2025;
- entro il termine di otto giorni per tutti i contratti depositati al di fuori dei periodi di campagna trasferimenti di cui sopra.

L'inosservanza di tale prescrizione determinerà la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2024/2025.

Qualora il massimale di euro 1.000.000,00 risulti superato già al 1° luglio 2024, per effetto di precedenti contratti ratificati e valevoli per la stagione sportiva 2024/2025, la società interessata dovrà depositare le prescritte garanzie entro il 9 agosto 2024.

Le società della Lega Italiana Calcio Professionistico che abbiano puntualmente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 85 lett. A) paragrafi V) e VI) delle NOIF, in ordine al versamento degli emolumenti, degli incentivi all'esodo, delle ritenute e dei contributi, potranno ridurre, in maniera proporzionale agli importi corrisposti, le fidejussioni integrative rilasciate a seguito del superamento dei massimali sui compensi lordi, fissi e variabili.

Qualora nel corso della stagione sportiva l'ammontare residuo dei compensi lordi, fissi e variabili, dei tesserati si riduca al di sotto del massimale di euro 1.000.000,00, la società interessata potrà richiedere lo svincolo totale della garanzia in essere prestata ai sensi del presente paragrafo.

Le presenti disposizioni non trovano applicazione nel caso in cui l'indicatore di Liquidità, calcolato, secondo quanto previsto dall'art. 85 delle NOIF, al 31 marzo 2024 per la sessione estiva della campagna trasferimenti e al 30 settembre 2024 per la sessione invernale della campagna trasferimenti, rispetti la misura minima di 1. In caso di mancato rispetto di tale misura minima, non sarà preso in considerazione l'eventuale ripristino della stessa attraverso le modalità previste dalla normativa federale. Ai fini di quanto sopra, le società devono depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l'indicatore di Liquidità.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 258/A**

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 243/A del 14 giugno 2024, si pubblica in allegato la modulistica a corredo dell'eventuale domanda per l'integrazione dell'organico del Campionato di Serie B femminile per la stagione sportiva 2024/2025.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

SOCIETA' \_\_\_\_\_

**DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI  
SERIE B FEMMINILE, COPPA ITALIA FEMMINILE, PRIMAVERA FEMMINILE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nella qualità di legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_ rivestendo la carica di \_\_\_\_\_ munito dei relativi poteri e autorizzato alla firma della presente, chiede l'iscrizione della Società anzidetta ai Campionati in oggetto.

Con la presente dichiara di conoscere ed espressamente accettare incondizionatamente lo Statuto e tutte le norme, regolamenti e disposizioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio, presenti e futuri, da essi richiamati e derivati, ivi compresa la clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto Federale, in forza della quale prende atto che per qualunque controversia, comunque connessa, direttamente o indirettamente, all'attività della Società sono esclusivamente competenti gli Organi di cui alle norme vigenti in materia e contemplati, in particolare nelle Norme Organizzative Interne della Federazione e nel Codice di Giustizia Sportiva, rinunciando espressamente a rivolgersi all'A.G.O. e/o alla Giustizia Amministrativa.

Dichiara di adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa federale e di accettare, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C., la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla Federazione, dai suoi Organi e soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

Dichiara, altresì, di prendere atto che, ai sensi del 3° comma del citato art. 30, ogni controversia – ad eccezione di quelle espressamente escluse da tale norma - può essere devoluta, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. Con la presentazione della presente domanda di iscrizione – in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 L.280/2003, nonché in ragione della propria appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli conseguentemente assunti con la costituzione del rapporto di affiliazione – si obbliga a definire qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'esito della presente domanda, nonché rispetto ad ogni altra controversia che dovesse insorgere tra la società e la Federazione e/o altre affiliate e/o i propri tesserati, conformemente a quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C.

La società autorizza e delega irrevocabilmente la F.I.G.C. a registrare e addebitare sulla relativa posizione anagrafica tutte le passività afferenti debiti sportivi e ad estinguere le stesse mediante compensazione con l'eventuale saldo attivo ovvero, per l'ipotesi in cui detta posizione presentasse un saldo passivo o fosse comunque insufficiente, con l'importo rinveniente dalla escussione delle garanzie rilasciate in favore della Federazione ed in possesso della stessa.

Delega ed autorizza irrevocabilmente la FIGC - Divisione Serie B Femminile a rendere noti, tramite pubblicazione su area web ed accesso riservato alle altre società sportive associate, i dati di comune interesse concernenti gli aspetti organizzativi dei campionati o connessi all'applicazione della normativa federale.

Trasmette la documentazione richiesta dalla normativa federale, tra cui il modulo per la gestione dei diritti audiovisivi, di publishing e commerciali e il relativo regolamento commerciale, ai fini dell'iscrizione al Campionato in epigrafe e dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità della stessa e delle dichiarazioni ivi contenute.

**PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI** - In relazione alla protezione dei propri dati personali, il firmatario dichiara di essere stato adeguatamente informato da F.I.G.C. circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati qui indicati secondo quanto previsto nelle informative ricevute e sempre consultabili nella sezione dedicata del sito web istituzionale di F.I.G.C. [www.figc.it](http://www.figc.it).

Data, \_\_\_\_\_

Firma del Legale  
Rappresentante della Società

\_\_\_\_\_

Per approvazione specifica di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., della clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto Federale e del connesso art. 48 del Codice di Giustizia Sportiva in materia di competenza dei Collegi Arbitrali; della competenza esclusiva del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. a decidere ogni controversia relativa ai provvedimenti del Consiglio Federale di non ammissione al Campionato di competenza; della delega irrevocabile alla compensazione delle passività con l'eventuale saldo attivo o con l'escussione delle garanzie depositate.

Firma del Legale  
Rappresentante della Società

\_\_\_\_\_

N. PRATICA \_\_\_\_\_

### DATI SOCIETÀ'

Società

DENOMINAZIONE SOCIALE	MATRICOLA	ISCRIZIONE REGISTRO C.O.N.I.

Dati Societari

CODICE FISCALE	P. IVA	NATURA

Indirizzo sede legale

C/O	VIA / PIAZZA	
COMUNE	PROVINCIA	CAP

Indirizzo per corrispondenza

C/O	VIA / PIAZZA	
COMUNE	PROVINCIA	CAP

Riferimenti e contatti

TELEFONO SEDE	FAX SEDE	TELEFONO 1 PER EMERGENZE	TELEFONO 2 PER EMERGENZE
CASELLA POSTALE		SITO WEB	
EMAIL		PEC	
REFERENTE			
LEGALE RAPPRESENTANTE			

Colori sociali

COLORI SOCIALI	COLORE 1° MAGLIA	COLORE 2° MAGLIA

Dati Sponsor

SPONSOR TECNICO	MAIN SPONSOR	ALTRI SPONSOR

LUOGO	DATA	TIMBRO DELLA SOCIETÀ	FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ'

Alla  
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
DIVISIONE SERIE B FEMMINILE  
Via Allegri, 14 00198  
ROMA

### GARANZIA BANCARIA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta Banca [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•],[•], numero di iscrizione nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia [•] [*completare con i dati della banca garante*] (la "**Banca Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (la "F.I.G.C.") immediatamente alla prima richiesta scritta della F.I.G.C., al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, sino alla concorrenza di euro **30.000,00 (trentamila/00)**, dovuta dalla società \_\_\_\_\_ (la "**Società**") in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e con la partecipazione all'attività della Divisione Serie B Femminile per la stagione sportiva 2024/2025 e per le precedenti.

Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato di competenza o di fallimento della Società, o esclusione della Società dal campionato di competenza, l'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla F.I.G.C. al Fondo di Solidarietà per Calciatori e Tecnici del settore dilettantistico per il pagamento dei tesserati della medesima Società.

L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla F.I.G.C., dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **31 ottobre 2025** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta". Detta richiesta dovrà effettuarsi anche mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla F.I.G.C., ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla F.I.G.C., dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso. L'originale di questo atto deve essere restituito alla Banca Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della F.I.G.C siano state integralmente soddisfatte dalla Banca Garante.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la F.I.G.C potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Banca Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre in deroga all'art. 1957 codice civile si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità purché la FIGC abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro due mesi da tale data.

La sottoscritta Banca Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla Banca Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Banca Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Roma.

---

*Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:*

- a) *la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;*
  - b) *l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";*
  - c) *la rinuncia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;*
  - d) *l'esclusiva competenza del Foro di Roma.*
-

Alla  
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
DIVISIONE SERIE B FEMMINILE  
Via Allegri, 14 00198  
ROMA

### GARANZIA ASSICURATIVA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta Assicurazione [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•], ed iscritta nell'Albo delle Assicurazioni tenuto dall'Ivass (ramo cauzioni) al numero [•] (la "Assicurazione Garante") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (la "F.I.G.C.") immediatamente alla prima richiesta scritta della F.I.G.C., al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, fino alla concorrenza di euro **30.000,00 (trentamila/00)**, dovuta dalla Società \_\_\_\_\_ (la "Società") in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e con la partecipazione all'attività della Divisione Serie B Femminile per la stagione sportiva 2024/2025 e per le precedenti.

Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato di competenza o di fallimento della Società, o esclusione della Società dal campionato di competenza, l'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla F.I.G.C. al Fondo di Solidarietà per Calciatori e Tecnici del settore dilettantistico per il pagamento dei tesserati della medesima Società.

L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla F.I.G.C., dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **31 ottobre 2025** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta". Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla F.I.G.C., ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla F.I.G.C., dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.

L'originale di questo atto deve essere restituito all'Assicurazione Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della F.I.G.C. siano state integralmente soddisfatte dall'Assicurazione Garante.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la F.I.G.C. potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dall'Assicurazione Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre in deroga all'art. 1957 codice civile si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità purché la F.I.G.C. abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro due mesi da tale data.

La sottoscritta Assicurazione Garante, potrà richiedere controgaranzie a soggetti diversi dalla Società con i quali stipulerà il relativo contratto e avrà, nei confronti degli stessi, diritto di regresso e/o surroga.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dall'Assicurazione Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Assicurazione Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Roma.

---

*Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:*

- a) *la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;*
  - b) *l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";*
  - c) *l'esclusiva competenza del Foro di Roma.*
-



Alla  
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
DIVISIONE SERIE B FEMMINILE  
Via Allegri, 14 00198  
ROMA

### GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta società [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•], ed iscritta nell'Albo di cui all'art. 106 del T.U.B. al numero[•] ("la **Società Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Federazione Italiana Giuoco Calcio ("la F.I.G.C. ") immediatamente alla prima richiesta scritta della F.I.G.C, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, fino alla concorrenza di euro **30.000,00 (trentamila/00)**, dovuta dalla Società \_\_\_\_\_ (la "**Società**") in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e con la partecipazione all'attività della Divisione Serie B Femminile per la stagione sportiva 2024/2025 e per le precedenti.

Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato di competenza o di fallimento della Società, o esclusione della Società dal campionato di competenza, l'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla F.I.G.C. al Fondo di Solidarietà per Calciatori e Tecnici del settore dilettantistico per il pagamento dei tesserati della medesima Società.

L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla F.I.G.C, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **31 ottobre 2025** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta". Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla F.I.G.C, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla F.I.G.C, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.

L'originale di questo atto deve essere restituito alla Società Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della F.I.G.C siano state integralmente soddisfatte dalla Società Garante.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la F.I.G.C potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Società Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre in deroga all'art. 1957 codice civile si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità purché la FIGC abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro due mesi da tale data.

La sottoscritta Società Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla Società Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Società Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Roma.

---

*Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:*

- a) *la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;*
  - b) *l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";*
  - c) *la rinuncia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;*
  - d) *l'esclusiva competenza del Foro di Roma.*
-

**DICHIARAZIONE ASSENZA DEBITI NEI CONFRONTI DI FIGC,  
DIVISIONE SERIE B FEMMINILE, LND, SOCIETA' AFFILIATE**

Denominazione della società: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, codice fiscale  
\_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, in  
qualità di legale rappresentante pro-tempore della società

**dichiara**

che la società non presenta debiti, alla data del 31 maggio 2024, nei confronti della FIGC, della Divisione Serie B Femminile, della LND e di società affiliate alla FIGC.

DATA	TIMBRO DELLA SOCIETÀ	FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ

## DICHIARAZIONE PAGAMENTO SOMME DOVUTE AI TESSERATI

Denominazione della società: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante pro-tempore della società

**dichiara**

che la società, alla data odierna, ha corrisposto tutte le somme dovute ai tesserati con contratti regolarmente depositati, fino al 31 maggio 2024 compreso.

DATA	TIMBRO DELLA SOCIETÀ	FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ

Luogo \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Spett.le

\_\_\_\_\_ (denominazione società)

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
(indirizzo società)

CAP \_\_\_\_\_  
(città - provincia)

### QUIETANZA LIBERATORIA

La/il sottoscritta/o \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), nata/o  
a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
calciatrice/allenatore tesserata/o per la stagione sportiva \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ con la Società  
\_\_\_\_\_ ,

#### Premesso che

Tra la/il sottoscritta/o calciatrice/allenatore e la società sportiva (denominazione e matricola società)  
\_\_\_\_\_ per la stagione sportiva \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (indicare la sola stagione  
sportiva di riferimento anche in caso presenza di contratto pluriennale) è stato sottoscritto un contratto.

#### Dichiara che

Gli importi di cui al predetto contratto, fino alla mensilità di maggio 2024 compreso, sono stati integralmente  
corrisposti dalla società.

Tutto ciò premesso la calciatrice/allenatore \_\_\_\_\_

#### Rilascia

Alla società sportiva \_\_\_\_\_ ampia quietanza liberatoria, dichiarando  
di non aver più nulla a pretendere dalla predetta Società sportiva fino alla mensilità di maggio 2024 compresa,  
per i titoli di cui in premessa.

In fede

\_\_\_\_\_  
(la calciatrice/allenatore)

Luogo \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Spett.le

\_\_\_\_\_  
(denominazione società)

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
(indirizzo società)

CAP \_\_\_\_\_  
(città - provincia)

### QUIETANZA LIBERATORIA

Il/ La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), nato/a  
a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Collaboratore della Gestione Sportiva tesserato/a per la stagione sportiva \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ con la Società  
\_\_\_\_\_ ,

#### Premesso che

Tra il/la sottoscritto/a collaboratore della Gestione Sportiva e la società sportiva (denominazione e matricola società)  
\_\_\_\_\_ per la stagione sportiva \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(indicare la sola stagione sportiva di riferimento anche in caso presenza di contratto pluriennale) è stato sottoscritto un  
contratto per il pagamento di somme.

#### Dichiara che

Gli importi di cui al predetto contratto, fino alla mensilità di maggio 2024 compreso, sono stati integralmente  
corrisposti dalla società.

Tutto ciò premesso il collaboratore \_\_\_\_\_

#### Rilascia

Alla società sportiva \_\_\_\_\_ ampia quietanza liberatoria dichiarando di non aver più nulla a pretendere  
dalla predetta Società sportiva fino alla mensilità di maggio 2024 compresa, per i titoli di cui in premessa

In fede

\_\_\_\_\_  
(il collaboratore)

N. PRATICA \_\_\_\_\_

**STAGIONE SPORTIVA 2024/2025**

**INFORMAZIONI IMPIANTO SPORTIVO**

Società

DENOMINAZIONE SOCIALE		MATRICOLA	
C/O		VIA / PIAZZA	
COMUNE		PROVINCIA	CAP
EMAIL		PEC	

Informazioni generali

CODICE IMPIANTO SPORTIVO			
DENOMINAZIONE IMPIANTO SPORTIVO			
LOCALITÀ			
INDIRIZZO			
CAP		PROVINCIA	
TELEFONO IMPIANTO SPORTIVO			
REFERENTE DELLA SOCIETÀ PER L'IMPIANTO SPORTIVO	COGNOME		NOME
	TELEFONO		EMAIL

Dati impianto sportivo

DIMENSIONI DEL TERRENO DI GIUOCO	LUNGHEZZA (m)	LARGHEZZA (m)	
TERRENO DI GIUOCO			
LARGHEZZA DEL CAMPO PER DESTINAZIONE (m)			
DISTANZA DEGLI OSTACOLI FISSI DALLE LINEE LATERALI (m)			
DISTANZA DEGLI OSTACOLI FISSI DALLE LINEE DI PORTA (m)			
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE		Eh (lux)	
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ULTIMA MISURAZIONE DELL'ILLUMINAMENTO (ALLEGARE SE DISPONIBILE)			
PRESENZA DI UN GENERATORE DI EMERGENZA			
SPOGLIATOI SQUADRA DI CASA	Mq	POSTI A SEDERE	N. DOCCE
	AREA SEPARATA PER TECNICI UOMINI/DONNE		
SPOGLIATOI SQUADRA OSPITE	Mq	POSTI A SEDERE	N. DOCCE
	AREA SEPARATA PER TECNICI UOMINI/DONNE		
SPOGLIATOI ARBITRI UOMO	Mq	POSTI A SEDERE	N. DOCCE
SPOGLIATOI ARBITRI DONNA	Mq	POSTI A SEDERE	N. DOCCE
INFERMERIA PER GIOCATORI E ARBITRI			
LOCALE PER IL CONTROLLO ANTIDOPING			
SALA STAMPA			
PIATTAFORMA PER TELECAMERA (parte opposta al pubblico)			
POSTAZIONE COMMENTO COPERTA			
Panchine coperte		Panchine con idonea protezione	
Impianto con diffusione sonora			
Numero Posti		Distanza panchine da linea laterale	

Capienza dell'impianto sportivo

SETTORE (indicare separatamente la tribuna stampa)	N. POSTI AUTORIZZATI DALLA CPVLPS/CCVLPS	N. POSTI DOTATI DI SEGGIOLINO	COPERTURA

Note

ALTERNATE PER USO STESSO IMPIANTO SPORTIVO	
ABBINATE	
ALTERNATE	
ALTRO	

**DICHIARAZIONE**

Con la sottoscrizione del presente documento si dichiara che l'impianto indicato rispetta tutti i requisiti infrastrutturali previsti per l'ammissione al campionato di competenza, nel relativo comunicato ufficiale.

LUOGO	DATA	TIMBRO DELLA SOCIETÀ	FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ

## STAGIONE SPORTIVA 2024-2025

### NULLA-OSTA DISPONIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e residente nel comune di \_\_\_\_\_, nella qualità di:

PROPRIETARIO  GESTORE (\*\*)

della struttura denominata \_\_\_\_\_ ubicata nel Comune di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, vista la richiesta della Società \_\_\_\_\_ Matr \_\_\_\_\_

#### CONCEDE

alla stessa il nulla-osta per l'utilizzo di detto impianto sportivo per lo svolgimento di tutte le gare delle seguenti competizioni: \_\_\_\_\_, nelle date e orari come calendarizzati in sede di organizzazione delle manifestazioni.

#### CONCEDE

altresì, in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 69 – "Requisizione dei Campi di giuoco" – delle N.O.I.F., la disponibilità del citato impianto alla F.I.G.C. per tutte le altre Manifestazioni ufficiali e le gare da disputarsi in campo neutro.

Inoltre, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità penale e civile,

#### ATTESTA

- Che l'impianto è dotato del certificato di agibilità e della licenza d'uso ex artt. 68 e 80 TULPS, rilasciati dalle Autorità competenti;
- Che l'impianto sarà mantenuto nelle migliori condizioni di manutenzione, sicurezza, igiene, decoro e fruibilità, nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riferimento alla sopracitata normativa;
- Che lo stesso impianto è perfettamente idoneo, dal punto di vista tecnico e del rispetto della disciplina vigente in tema di sicurezza e agibilità, sia per quanto attiene il campo di giuoco e sia per quello che riguarda gli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto di quanto disposto dal T.U.L.P.S. e s.m.i., nonché dalla normativa federale.

Nel corso della stagione sportiva non si effettueranno lavori di miglioria tali da impedire l'utilizzo dell'impianto stesso o modificare il rispetto delle condizioni di idoneità, sicurezza e agibilità dei parametri e dei dati metrici. In caso di esecuzione di lavori che dovessero interessare l'impianto sportivo, verranno calendarizzati periodici sopralluoghi mirati all'accertamento del mantenimento delle condizioni di idoneità, sicurezza, agibilità, nonché del rispetto di detti parametri e dati.

Il presente nulla-osta non sarà soggetto a revoca nel corso della stagione sportiva.

LUOGO	DATA	IL PROPRIETARIO / GESTORE (*) (Cancellare la voce che non interessa)

(\*) Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità o passaporto).

(\*\*) Qualora l'impianto sia stato previamente concesso dal proprietario in gestione a un altro soggetto, allegare la documentazione attestante il rapporto di gestione con il soggetto proprietario dell'impianto.



N. PRATICA \_\_\_\_\_

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

COMUNE DI \_\_\_\_\_

**NULLA-OSTA DISPONIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO**

**IL SINDACO**

vista la richiesta della Società \_\_\_\_\_ Matr. \_\_\_\_\_

**CONCEDE**

alla stessa il nulla-osta per l'utilizzo dell'impianto sportivo \_\_\_\_\_, ubicato in \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ per lo svolgimento di tutte le gare dei Campionati \_\_\_\_\_, e di tutte le altre Manifestazioni ufficiali della società organizzate dalla F.I.G.C. – Divisione Serie B Femminile, nelle date e orari come calendarizzati in sede di organizzazione delle manifestazioni, nonché per quelle da disputarsi ai sensi dell'Art. 69 delle N.O.I.F. ("Requisizione dei Campi di giuoco") e per tutte le gare relative alla eventuale ammissione e partecipazione della stessa società a competizioni organizzate dalla UEFA

**ATTESTA**

- Che l'impianto è dotato del certificato di agibilità, rilasciato dalla competente Autorità.
- Che l'impianto sarà mantenuto nelle migliori condizioni di manutenzione, sicurezza, igiene, decoro e fruibilità, nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riferimento alla sopracitata normativa.
- Che lo stesso impianto è perfettamente idoneo, dal punto di vista tecnico e del rispetto della disciplina vigente in tema di sicurezza e agibilità, sia per quanto attiene il campo di giuoco e sia per quello che riguarda gli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto di quanto disposto dal T.U.L.P.S. e s.m.i., nonché dalla normativa federale.

Nel corso della stagione sportiva non si effettueranno lavori di miglioria tali da impedire l'utilizzo dell'impianto stesso o modificare il rispetto delle condizioni di idoneità, sicurezza e agibilità dei parametri e dei dati metrici. In caso di esecuzione di lavori che dovessero interessare l'impianto sportivo, verranno calendarizzati periodici sopralluoghi mirati all'accertamento del mantenimento delle condizioni di idoneità, sicurezza, agibilità, nonché del rispetto di detti parametri e dati.

Il presente nulla-osta non sarà soggetto a revoca nel corso della stagione sportiva.

LUOGO	DATA	TIMBRO DEL COMUNE	IL SINDACO



DIVISIONE SERIE B FEMMINILE  
VIA ALLEGRI 14- 00198 ROMA - TEL 06 8491  
2535  
EMAIL [DIV.SERIEBFEMMINILE@FIGC.IT](mailto:DIV.SERIEBFEMMINILE@FIGC.IT)  
PEC [DIV.SERIEBFEMMINILE@PEC.FIGC.IT](mailto:DIV.SERIEBFEMMINILE@PEC.FIGC.IT)

**STAGIONE SPORTIVA 2024-2025**

## DICHIARAZIONE CRITERI SPORTIVI SERIE B

**SOCIETA'** \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a, \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società \_\_\_\_\_, con la presente si impegna nella stagione sportiva 2024/2025, a partecipare:

a) al Campionato Primavera;

b) con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 alle competizioni giovanili, che è possibile disputare anche in modalità mista (maschile e femminile). In caso di partecipazione all'attività mista, la categoria maschile di riferimento per l'adempimento del criterio è individuata nella categoria U14 (Giovanissimi "Fascia B") o Under 15 (Giovanissimi);

c) con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15 alle competizioni giovanili, che è possibile disputare anche in modalità mista (maschile e femminile). In caso di partecipazione all'attività mista, la categoria maschile di riferimento per l'adempimento del criterio è individuata e nella categoria U13 (Esordienti);

d) con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti o una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base organizzati territorialmente dalla FIGC. In caso di partecipazione all'attività mista, le categorie maschili o miste di riferimento per l'adempimento del criterio sono individuate rispettivamente nelle categorie Esordienti (U13 o U12) o Pulcini (U11), e nelle categorie Pulcini (U11 o U10).

Per le sole società neopromosse al termine del Campionato di Serie C Femminile 2023/2024, gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) possono essere rispettati anche in via alternativa.

\_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante della Società



DIVISIONE SERIE B FEMMINILE  
VIA ALLEGRI 14- 00198 ROMA - TEL 06 8491 2535  
EMAIL [DIV.SERIEBFEMMINILE@FIGC.IT](mailto:DIV.SERIEBFEMMINILE@FIGC.IT)  
PEC [DIV.SERIEBFEMMINILE@PEC.FIGC.IT](mailto:DIV.SERIEBFEMMINILE@PEC.FIGC.IT)

**STAGIONE SPORTIVA 2024-2025**

## DICHIARAZIONE CRITERI ORGANIZZATIVI SERIE B

**SOCIETA'** \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a, \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e  
residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Legale Rappresentante della  
Società \_\_\_\_\_, con la presente si impegna nella stagione sportiva 2024/2025, ad effettuare i  
seguenti adempimenti:

- a.1) depositare, **entro il termine del 26 Agosto 2024**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un allenatore responsabile della prima squadra; in caso di promozione al Campionato di Serie B a conclusione della stagione sportiva 2023/2024 il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico;
- a.2) depositare, **entro il termine del 26 Agosto 2024**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un "allenatore in seconda" della prima squadra;
- a.3) depositare, **entro il termine del 26 Agosto 2024**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un allenatore dei Portieri della prima squadra in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico; per le sole società neopromosse, il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile organizzato dal Settore Tecnico
- b) depositare, **entro il termine del 26 Agosto 2024**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento del Medico Sociale nel rispetto delle previsioni federali e del Regolamento del Settore Tecnico;
- c) depositare, **entro il termine del 26 Agosto 2024**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un operatore sanitario della prima squadra;
- d) depositare, **entro il termine del 26 Agosto 2024**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un Preparatore Atletico della prima squadra; per le sole società neopromosse, il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico;
- e) depositare, **entro il termine del 26 Agosto 2024**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un allenatore responsabile della squadra partecipante al Campionato Primavera abilitato dal Settore Tecnico;
- f) depositare, **entro il termine del 1 ottobre 2024**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per ciascuna delle altre categorie giovanili;
- g) depositare, **entro il termine del 1 ottobre 2024**, la scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della Gestione della società per l'attività femminile, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri;
- h) depositare, **entro il termine del 1 ottobre 2024**, la scheda informativa riguardante il Segretario Generale/Sportivo della società per l'attività femminile, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
- i) depositare, **entro il termine del 1 ottobre 2024**, la scheda informativa riguardante il Responsabile della comunicazione della società per l'attività femminile, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

- l) depositare, **entro il termine del 1 ottobre 2024**, la scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile della società per l'attività femminile, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
- m) l'impegno a depositare, **entro il termine del 1 ottobre 2024**, l'organigramma della società contenente almeno le figure delle precedenti lettere a.1), a.2), a.3), b), c), d), e), f), g), h), i), l)
- n) l'impegno a depositare, **entro il termine del 1 ottobre 2024**, il programma di formazione del settore giovanile, che contempli almeno i seguenti aspetti:
- obiettivi del settore giovanile;
  - organizzazione del settore giovanile (organigramma);
  - personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo, ecc...);
  - infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l'allenamento e gli incontri, ecc...).

---

Data

---

Firma del Legale Rappresentante della Società

## COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI 2024/2025

SOCIETA' \_\_\_\_\_ (la "Società")

### Definizioni

**"Competizioni"**: sono le seguenti competizioni di calcio femminile organizzate dalla FIGC - Divisione Serie B Femminile: Campionato di Serie B e Campionato Primavera 2;

**"Gare"**: sono le partite delle Competizioni;

**"Diritti Audiovisivi"**: sono il diritto di effettuare e trasmettere - con ogni mezzo tecnico e/o tecnologia e con qualsiasi modalità, in diretta e in differita, in tutto o in parte, senza limiti di passaggi e senza limitazione - riprese audiovisive con commento parlato e radiocronache delle gare del campionato di Serie B;

**"Diritti di Publishing"**: sono il diritto di realizzare o far realizzare prodotti editoriali, anche di tipo elettronico e interattivo, aventi ad oggetto le Competizioni, ivi inclusi quelli del settore del collezionabile e fatti salvi i diritti di terzi;

**"Diritti Commerciali"**: sono il diritto di sfruttare economicamente le Competizioni, ivi inclusi il diritto di associare il marchio di un soggetto commerciale al nome e ai segni distintivi delle Competizioni (c.d. **"diritto di naming"**) o al pallone utilizzato per la Competizione;

**"Diritti"**: sono, collettivamente, i Diritti Audiovisivi, i Diritti di Publishing e i Diritti Commerciali.

### Premesso

- che la FIGC – Divisione Serie B Femminile organizza le Competizioni;
- che, al fine di assicurare la massima visibilità delle Competizioni e delle Gare e la miglior diffusione e promozione del calcio femminile, è interesse della Società che FIGC possa commercializzare in via esclusiva i Diritti e compiere ogni atto necessario alla loro valorizzazione.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. La Società, per quanto occorrer possa e in relazione ai diritti sulle Competizioni di propria spettanza, conferisce mandato irrevocabile alla FIGC, che accetta, senza alcun limite territoriale, per la commercializzazione dei Diritti per tutta la stagione sportiva 2024/2025.
2. In ragione di quanto precede, FIGC potrà procedere, a proprio insindacabile giudizio, alla commercializzazione dei Diritti, destinando le relative risorse economiche, sulla base di accordi con la Divisione Serie B Femminile, allo sviluppo e alla promozione del calcio femminile in Italia, anche attraverso la redistribuzione di tali risorse alle società partecipanti alle Competizioni.
3. Resta inteso che spetta alla FIGC – Divisione Serie B femminile, quale organizzatore delle Competizioni, il diritto di utilizzare collettivamente i segni distintivi della Società e il nome e le immagini dei relativi tesserati/e, insieme a quelli delle altre società partecipanti alle Competizioni, al fine della promozione delle Competizioni stesse.
4. La Società si impegna ad attenersi alle disposizioni contenute nell'allegata "Appendice Commerciale".

DATA	TIMBRO DELLA SOCIETÀ	FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ

## APPENDICE COMMERCIALE

La Società si impegna ad attenersi alle seguenti disposizioni in relazione alle competizioni a cui partecipa:

- in tutte le gare, ad eccezione della prima fase del campionato Primavera 1 e Primavera 2, deve essere utilizzato esclusivamente il pallone ufficiale individuato dall'organizzatore della competizione;
- sulla parte alta della manica destra di tutte le maglie da gioco utilizzate per le gare, a circa 7 cm dall'attaccatura della spalla, deve essere apposto il patch della Competizione, ove previsto, fornito dall'organizzatore della competizione, il quale potrà contenere il marchio del naming sponsor;
- in tutte le gare, ad eccezione della prima fase del campionato Primavera 1 e Primavera 2, deve essere utilizzata la lavagna luminosa fornita dall'organizzatore della competizione, che potrà avere un marchio sponsor.

La Società riconosce, altresì, che spetta all'organizzatore della competizione il diritto di usufruire dei seguenti spazi a bordo campo in occasione delle gare (da utilizzarsi principalmente per la pubblicità del soggetto che abbia acquisito il titolo di "naming sponsor" e/o di "premium partner" della competizione):

- o uno spazio di almeno 9 metri lineari lungo la linea laterale fronte telecamere, centrato sulla linea mediana;
- o uno spazio per ciascuna linea di porta, di massimo 10 metri lineari, in prossimità dell'angolo fronte telecamere.

In alternativa, ove sia disponibile cartellonistica LED a bordo campo e solo ove vi siano riprese televisive:

- o 9 (nove) minuti di esposizione in prima fila di cartelli LED posizionati lungo i tre lati "fronte TV" attorno al campo di gioco; oltre a
- o 9 minuti di esposizione in seconda fila di cartelli LED posizionati lungo i tre lati "fronte TV" attorno al campo di gioco, in concomitanza con l'esposizione in prima fila;

oppure, in alternativa a quanto previsto sopra, laddove non fosse possibile allestire due file di cartelli LED:

- o 9 (nove) minuti di esposizione in prima e unica fila di cartelli LED posizionati lungo i tre lati "fronte TV" attorno al campo di gioco;

in ogni caso se vi è la diretta TV:

- o n° 4 *cam carpets* 3D personalizzato/virtual carpet (*goal line*, palo dx e palo sx per ogni porta), i cui costi di realizzazione saranno a carico dell'organizzatore della competizione.

Inoltre, è prevista la concessione dei seguenti benefit aggiuntivi:

- **Per il naming sponsor (ove previsto):**
  - in occasione di tutte le gare, utilizzo dei seguenti materiali che potranno contenere il marchio del soggetto sponsor: arco di allineamento; podio portapallone; backdrop flash e superflash per le interviste in campo; 3 strisce di altezza 5 cm sui backdrop interviste (Sala Stampa, bordocampo e/o Mixed Zone);
  - disponibilità di 10 biglietti di tribuna per le gare delle seguenti Competizioni: Campionato di Serie B, Coppa Italia, con accesso all'area hospitality, se esistente;
  - una maglia ufficiale per ciascuna squadra;
  - attivazione dell'iniziativa «bimbi in campo» per le partite (n.1 bambino/a);
  - MVP "migliore in campo" per ogni gara del Campionato di Serie B e per la Finale della Coppa Italia;
  - Supporto per la realizzazione della sigla della competizione;
  - Premio Fair Play/altri premi dedicati.
- **Per il premium partner (ove previsto):**
  - attivazione dell'iniziativa «bimbi in campo» su richiesta del partner (n.1 bambino/a);
  - possibilità di avere giocatrice/ex giocatrice/mister ad un evento dedicato (accordi da definirsi ad hoc);
  - disponibilità di 4 biglietti di tribuna per le gare delle seguenti Competizioni: Campionato di Serie B e Coppa Italia, con accesso all'area hospitality, se esistente;
  - una maglia ufficiale per ciascuna squadra.
- **Per il fornitore del pallone ufficiale:**
  - disponibilità di 4 biglietti di tribuna per le gare delle seguenti Competizioni: Campionato di Serie B e Coppa Italia, con accesso all'area hospitality, se esistente;
  - posizionamento del pallone sul podio portapallone, ove previsto, con in evidenza il logo del fornitore del pallone ufficiale.

Ai fini di una capillare e miglior promozione del movimento di calcio femminile, ogni settimana, la Società condividerà sui propri canali social almeno 2 (due) messaggi ripresi dai canali social ufficiali dell'organizzatore della competizione.

Qualsiasi opportunità di carattere commerciale evocativa della competizione che non sia espressamente disciplinata dal presente modulo potrà essere sfruttata soltanto a fronte di specifici accordi scritti tra la Società e la FIGC - Divisione Serie B Femminile i quali dovranno contemperare le aspettative particolari della Società con i superiori interessi di carattere generale afferenti alla competizione e con la finalità istituzionale di promozione e sviluppo del calcio femminile perseguita dalla FIGC.